

ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	14.407.126	11.318.000		11.318.000	-	-	11.318.000
2 Diritti di Segreteria	4.130.425	4.228.500			4.228.500		4.228.500
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	270.787	230.500	-	113.000	33.000	84.500	230.500
4 Proventi da gestione di beni e servizi	208.273	216.700	5.000	162.200	49.500		216.700
5 Variazione delle rimanenze	-	-1.000		-1.000			-1.000
Totale Proventi Correnti A	19.016.611	15.992.700	5.000	11.592.200	4.311.000	84.500	15.992.700
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-3.874.557	-3.988.350	-1.084.843	-708.402	-1.804.547	-390.558	-3.988.350
7 Funzionamento	-4.473.721	-4.541.189	-1.036.201	-1.758.291	-1.357.834	-388.863	-4.541.189
8 Interventi Economici	-3.428.277	-1.333.100			-	-1.333.100	-1.333.100
9 Ammortamenti e accantonamenti	-6.625.465	-6.130.061	-84.681	-5.710.626	-281.828	-52.926	-6.130.061
Totale Oneri Correnti B	-18.402.019	-15.992.700	-2.205.725	-8.177.320	-3.444.210	-2.165.446	-15.992.700
Risultato della gestione corrente A-B	614.592	0	-2.200.725	3.414.880	866.790	-2.080.946	0
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	13.247	33.707		33.707			33.707
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	13.247	33.707		33.707			33.707
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	480.732	-	-	-	-	-	-
13 Oneri Straordinari	-484.720	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria (D)	-3.988	-	-	-	-	-	-
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-500.000	-	-	-	-	-	-
Differenze rettifiche attività finanziarie (E)	-500.000	-	-	-	-	-	-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	123.851	33.707	-2.200.725	3.448.587	866.790	-2.080.946	33.707
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	2.500	3.000		3.000			3.000
F Immobilizzazioni Materiali	238.500	486.500		486.500			486.500
G Immobilizzazioni Finanziarie	80.000	5.000	5.000				5.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	321.000	494.500	5.000	489.500			494.500

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		15.590.500		18.594.340
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	0		17.788	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	0		17.788	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	39.000		39.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.318.000		14.407.126	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.233.500		4.130.425	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.000		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		403.200		422.272
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	403.200		422.272	
Totale valore della produzione (A)		15.992.700		19.016.611
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-3.645.758		-5.710.945
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.333.100		-3.428.277	
b) Acquisizione di servizi	-2.264.086		-2.236.416	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-7.073		-5.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-41.500		-40.752	
8) Per godimento di beni di terzi		-30.000		-28.012
9) Per il personale		-3.988.350		-3.874.557
a) Salari e stipendi	-2.957.367		-2.850.796	
b) Oneri sociali	-720.639		-713.457	
c) Trattamento di fine rapporto	-245.370		-245.370	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-64.975		-64.935	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.130.061		-6.625.465
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-889		-782	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-488.672		-474.683	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.640.500		-6.150.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-2.198.530		-2.163.040
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.050.000		-1.048.023	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.148.530		-1.115.017	
Totale costi (B)		-15.992.700		-18.402.019
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		0		614.592

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		33.707		13.247
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	33.707		13.247	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		33.707		13.247
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni		0		-500.000
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		-500.000	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		-500.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		480.732
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		-484.720
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		-3.988
Risultato prima delle imposte		33.707		123.851
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		33.707		123.851

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		15.590.500		15.670.500		15.720.500
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	0		0		0	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	39.000		39.000		39.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.318.000		11.368.000		11.398.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.233.500		4.263.500		4.283.500	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.000		-1.000		-1.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		403.200		324.700		324.700
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	403.200		324.700		324.700	
Totale valore della produzione (A)		15.992.700		15.994.200		16.044.200

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-15.992.700		-14.566.100		-14.525.700
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-3.645.758		-2.276.459		-2.275.759
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.333.100		0		0	
b) Acquisizione di servizi	-2.264.086		-2.227.886		-2.227.186	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-7.073		-7.073		-7.073	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-41.500		-41.500		-41.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-30.000		-30.000		-30.000
9) Per il personale		-3.988.350		-3.932.350		-3.894.350
a) Salari e stipendi	-2.957.367		-2.907.367		-2.877.367	
b) Oneri sociali	-720.639		-714.639		-706.639	
c) Trattamento di fine rapporto	-245.370		-245.370		-245.370	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-64.975		-64.975		-64.975	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.130.061		-6.130.061		-6.130.061
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-889		-889		-889	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-488.672		-488.672		-488.672	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.640.500		-5.640.500		-5.640.500	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-2.198.530		-2.197.230		-2.195.530
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.050.000		-1.050.000		-1.050.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.148.530		-1.147.230		-1.145.530	
Totale costi (B)		-15.992.700		-14.566.100		-14.525.700
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		0		1.428.100		1.518.500

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		33.707		30.707		28.707
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		33.707		30.707		28.707
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	33.707		30.707		28.707	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		33.707		30.707		28.707
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0		0		0
18) Rivalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni		0		0		0
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		33.707		1.458.806		1.547.206
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		33.707		1.458.806		1.547.206

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	6.2.1.A.1 Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Algoritmo	numero campagne di sensibilizzazione realizzate in occasione di bandi di finanziamento
Unità di misura	Numero
Target 2020: >=	12
Target 2021: >=	12
Target 2022: >=	12

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	5.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Descrizione	Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di Sistema Camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di F.L.
Descrizione	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di F.L.
Algoritmo	Numero voucher erogati alle imprese per la realizzazione di percorsi di F.L.
Unità di misura	Numero
Target 2020: >=	25
Target 2021: >=	30
Target 2022: >=	35

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale per il Sostegno all'export delle imprese del territorio cofinanziata dall'incremento del D.A.
	Descrizione	Realizzare l'iniziativa di sistema camerale per il Sostegno all'export delle imprese del territorio cofinanziata dall'incremento del D.A.
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Progetto Campania Felix o similare - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
Descrizione	Progetto Campania Felix o similare - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
Algoritmo	Numero voucher erogati per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
Unità di misura	Numero	
Target 2020: >=	10	
Target 2021: >=	10	
Target 2022: >=	10	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	9.1.1.A.1 Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali
	Descrizione	Realizzazione del progetto "Punto impresa digitale"
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
Descrizione	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
Algoritmo	Numero voucher erogati alle imprese per favorire la digitalizzazione
Unità di misura	Numero
Target 2020: >=	30
Target 2021: >=	30
Target 2022: >=	30

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	1.1.1.A.1 Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Descrizione	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità del R.I. (tra il 2011 ed il 2012)
Algoritmo	Numero cancellazioni effettuate, subordinatamente all'effettivo riscontro degli Enti terzi ed al permanere delle condizioni di cui al DPR 247/004 da verificarsi per ogni singola posizione. /Numero procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità R.I. tra il 2011 ed il 2012*100
Unità di misura	Numero %
Target 2020: >=	7%
Target 2021: >=	7%
Target 2022: >=	7%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.6.1.A.1 Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Descrizione	Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Descrizione	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Algoritmo	Durata complessiva dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione civile obbligatoria nell'anno/Procedure di mediazione civile obbligatorie gestite dalla CCIAA nell'anno
Unità di misura	Numero
Note	(Somma totale delle durate dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione)/ (Somma totale delle procedure di mediazione gestite dalla CCIAA)
Target 2020: <=	43
Target 2021: <=	43
Target 2022: <=	43

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	4.2 vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio
	Descrizione	Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Descrizione	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Algoritmo	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Unità di misura	Numero	
Target 2020: >=	28	
Target 2021: >=	28	
Target 2022: >=	28	

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.A.1 Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
	Descrizione	NUMERO IMPRESE BENEFICIARIE
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
Descrizione	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
Algoritmo	Concessione di CTR per la partecipazione a manifestazioni fieristiche - n. imprese:
Unità di misura	Numero
Target 2020: >=	100
Target 2021: >=	100
Target 2022: >=	100

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	3.1 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA
	Descrizione	RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Validità	2020-2022
	Note	Minore richiesta certificazioni PP.AA. per contemporanea maggiore richiesta di accesso diretto alla banca dati.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Descrizione	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Algoritmo	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Unità di misura	Numero	
Target 2020: <=	1.500	
Target 2021: <=	1.500	
Target 2022: <=	1.500	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3.1.A.1 qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Descrizione	qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari)
Descrizione	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) / numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari)*100
Algoritmo	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
Unità di misura	Numero %
Target 2020: >=	80%
Target 2021: >=	80%
Target 2022: >=	80%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.1.1.A.2 Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Descrizione	Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Descrizione	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Algoritmo	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Unità di misura	Numero %
Target 2020: >=	92%
Target 2021: >=	92%
Target 2022: >=	92%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3 MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Descrizione	MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Validità	2020-2022
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Descrizione	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Algoritmo	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2020: <=	1,7%	
Target 2021: <=	1,7%	
Target 2022: <=	1,7%	

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Descrizione	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Algoritmo	Diritto Annuale: Incassi effettivi nell'anno /Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno al netto dell'accantonamento annuale al fondo	
Unità di misura	Numero %	
Target 2020: >=	92%	
Target 2021: >=	92%	
Target 2022: >=	92%	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	6.450.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	163.900,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	41.500,00
1400	Diritti di segreteria	4.060.000,00
1500	Sanzioni amministrative	80.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	40.000,00
2202	Concorsi a premio	1.500,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	23.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	900,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	70.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	15.000,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	110.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	30.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	190.000,00
4199	Sopravvenienze attive	100,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	182.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	4.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.929.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2020

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	3.700,00

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

13.394.600,00

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	106.443,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	263,59
1301	Contributi obbligatori per il personale	53.144,98
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.099,99
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.008,05
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	655,48
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	159,65
2104	Altri materiali di consumo	310,22
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	3.628,99
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	416.335,90
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	27.128,18
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.483,76
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	340,52
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.068,20
2117	Utenze e canoni per altri servizi	79.283,50
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.772,25
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	3.825,57
2121	Spese postali e di recapito	435,58
2122	Assicurazioni	3.183,53
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	5.677,17
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	526,89
2126	Spese legali	2.142,94
2298	Altre spese per acquisto di servizi	77.137,68
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	50.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	160.036,39
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	107.987,60
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	214.335,16
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	192.057,56

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	0,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	4.963,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	549.086,43
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	278,43
4102	Restituzione diritti di segreteria	290,98
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	31,14
4401	IRAP	19.384,33
4403	I.V.A.	20.551,87
4499	Altri tributi	6.228,16
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.185,39
4507	Commissioni e Comitati	10,02
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	241,79
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	7,73
7500	Altre operazioni finanziarie	18.807,05
TOTALE		2.146.539,11

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	638.660,73
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	230,39
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.447,26
1301	Contributi obbligatori per il personale	311.236,66
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	12.250,01
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.116,24
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.572,81
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	861,49
2104	Altri materiali di consumo	1.725,27
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	17.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2.007,79
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	83.228,76
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	145.444,02
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	29.475,46
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.854,31
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	35.116,36
2118	Riscaldamento e condizionamento	9.731,74
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	20.583,34
2121	Spese postali e di recapito	1.377,65
2122	Assicurazioni	11.662,35
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	19.620,79
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.556,33
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.852,16
2298	Altre spese per acquisto di servizi	361.319,44
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	4.435,14
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	14.739,87
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	42.951,13
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	161.600,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	1.015,82

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	9.664,33
4101	Rimborso diritto annuale	24,64
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.513,92
4201	Noleggi	167,53
4401	IRAP	116.306,97
4402	IRES	52.333,46
4499	Altri tributi	29.991,36
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	276,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	9.019,72
4507	Commissioni e Comitati	53,95
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.450,73
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	46,37
5104	Mobili e arredi	2.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.977,95

TOTALE

2.169.500,25

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	212.886,94
1301	Contributi obbligatori per il personale	103.378,88
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.950,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.520,09
1599	Altri oneri per il personale	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.195,45
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	268,00
2104	Altri materiali di consumo	1.636,11
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	223,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	707,87
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	28.801,10
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	46.589,09
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.911,19
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	616,98
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.631,82
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.422,95
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	31.145,00
2121	Spese postali e di recapito	469,49
2122	Assicurazioni	3.850,71
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	8.247,42
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	909,27
2126	Spese legali	3.341,80
2298	Altre spese per acquisto di servizi	140.548,68
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	4.456,24
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	13.024,50
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	664,84
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	252,61
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	493,40
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.055,71
4102	Restituzione diritti di segreteria	2.164,33
4201	Noleggi	50,65

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4401	IRAP	38.767,61
4499	Altri tributi	9.103,34
4507	Commissioni e Comitati	16,31
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	483,57
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	15,46
7500	Altre operazioni finanziarie	26.231,89
TOTALE		722.032,30

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	30.412,40
1301	Contributi obbligatori per il personale	14.766,19
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	700,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	54,13
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	172,87
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	40,52
2104	Altri materiali di consumo	88,05
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	4.819,82
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.968,06
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.773,96
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.370,95
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,51
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.636,19
2118	Riscaldamento e condizionamento	480,50
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	956,39
2121	Spese postali e di recapito	67,02
2122	Assicurazioni	561,27
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	981,09
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	135,39
2298	Altre spese per acquisto di servizi	16.177,47
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	685,58
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	2.000,08
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	58,05
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	256.949,79
4201	Noleggi	7,79
4401	IRAP	5.537,48
4403	I.V.A.	27.662,49
4499	Altri tributi	2.633,03
4507	Commissioni e Comitati	2,51
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	69,09

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	147,96
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2,21
7500	Altre operazioni finanziarie	278,04
TOTALE		380.285,88

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	615.665,73
1301	Contributi obbligatori per il personale	97.504,85
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.200,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.926,61
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	1.458,12
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	968,70
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	223,98
2104	Altri materiali di consumo	944,69
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.542,24
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	561,49
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	27.427,18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	72.177,68
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.598,39
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	501,13
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.696,30
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.717,73
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	5.260,16
2121	Spese postali e di recapito	3.503,51
2122	Assicurazioni	3.137,60
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	5.583,12
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.467,76
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.587,00
2126	Spese legali	52.229,25
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	3,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	90.581,31
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	4.776,96
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	11.006,17
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	231.215,75
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	149.671,14

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	7.874,04
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	7.508,23
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	19.308,31
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	42,86
4401	IRAP	30.659,46
4403	I.V.A.	79.306,40
4499	Altri tributi	170.478,18
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	25.795,27
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00
4507	Commissioni e Comitati	703,02
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	642,51
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	73,64
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	12,14
5102	Fabbricati	71.436,68
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	5.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	990,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.529,25

TOTALE

1.852.497,54

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	370.978,74
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	10.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	274.508,67
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	9.800,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.211,81
1599	Altri oneri per il personale	659,20
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.077,71
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	471,72
2104	Altri materiali di consumo	1.117,51
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	5.054,75
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.219,76
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	47.184,56
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	77.670,42
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	15.765,95
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.975,68
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	20.007,77
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.900,43
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	99.699,08
2121	Spese postali e di recapito	861,16
2122	Assicurazioni	6.707,67
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	12.472,14
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.720,23
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.593,49
2126	Spese legali	7.286,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	194.235,42
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	7.884,11
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	23.030,52
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	812,66
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	5.362,91

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4101	Rimborso diritto annuale	3.385,18
4201	Noleggi	18.823,35
4401	IRAP	83.480,49
4403	I.V.A.	83.813,28
4405	ICI	58.870,00
4499	Altri tributi	909.725,88
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	3.635,49
4507	Commissioni e Comitati	574,22
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	828,96
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	26,50
5102	Fabbricati	368.563,32
5104	Mobili e arredi	0,00
5152	Hardware	8.000,00
5157	licenze d' uso	3.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	123.940,96
TOTALE		2.899.937,70

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4401	IRAP	0,00
4403	I.V.A.	0,00
TOTALE		0,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
TOTALE		0,00

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	0,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	362.332,89
1202	Ritenute erariali a carico del personale	881.055,03
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	49.241,82
1301	Contributi obbligatori per il personale	3.175,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	113.764,57
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	29.819,69
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.571,74
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4401	IRAP	0,00
4402	IRES	0,00
4403	I.V.A.	97.795,12
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	33.489,14
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.752.234,86
TOTALE		3.324.479,86

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4401	IRAP	0,00
4403	I.V.A.	0,00
TOTALE		0,00

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 2.146.539,11

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 2.169.500,25

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 722.032,30

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 380.285,88

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 1.852.497,54

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 2.899.937,70

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 0,00

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 0,00

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 3.324.479,86

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 0,00

TOTALE GENERALE

13.495.272,64

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	11.318.000				11.318.000		
2) Diritti di Segreteria	4.228.500						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	230.500				113.000		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	216.700	5.000	5.000		162.200		162.200
5) Variazione delle rimanenze	-1.000				-1.000		-1.000
Totale Proventi Correnti A	15.992.700	5.000	5.000		11.592.200		161.200
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-3.988.350	-1.075.142	-698.053	-377.089	-748.701	-50.000	-351.045
a) Competenze al personale	-2.957.367	-787.547	-506.882	-280.665	-534.883		-270.983
b) Oneri sociali	-720.639	-202.261	-134.415	-67.846	-127.228		-65.104
c) Accantonamenti al T.F.R.	-245.370	-73.459	-56.381	-17.078	-36.590		-14.958
d) Altri costi	-64.975	-11.875	-375	-11.500	-50.000	-50.000	
7) Funzionamento	-4.541.189	-667.198	-643.062	-24.137	-3.371.118	-1.964.615	-166.376
a) Prestazioni servizi	-2.271.159	-77.139	-76.639	-500	-2.049.419	-1.867.115	-54.824
b) Godimento di beni di terzi	-30.000				-30.000		-30.000
c) Oneri diversi di gestione	-1.501.230	-66.259	-42.622	-23.637	-1.291.699	-97.500	-81.552
d) Quote associative	-697.300	-482.300	-482.300				
e) Organi istituzionali	-41.500	-41.500	-41.500				
8) Interventi economici	-1.333.100						
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.130.061				-6.130.061	-489.561	
a) Immob. Immateriali	-889				-889	-889	
b) Immob. Materiali	-488.672				-488.672	-488.672	
c) Svalutazione crediti	-5.640.500				-5.640.500		
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-15.992.700	-1.742.340	-1.341.115	-401.226	-10.249.880	-2.504.176	-517.421
Risultato della gestione corrente A-B	-	-1.737.340	-1.336.115	-401.226	1.342.320	-2.504.176	-356.221
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	33.707				33.707		
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	33.707				33.707		
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
b) Oneri Straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	33.707	-1.737.340	-1.336.115	-401.226	1.376.027	-2.504.176	-356.221

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	11.318.000	-	-	-	-	-	11.318.000
2) Diritti di Segreteria		4.228.500	78.700	4.149.800			4.228.500
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	113.000	33.000	33.000		84.500	84.500	230.500
4) Proventi da gestione di beni e servizi		49.500	45.000	4.500			216.700
5) Variazione delle rimanenze							-1.000
Totale Proventi Correnti A	11.431.000	4.311.000	156.700	4.154.300	84.500	84.500	15.992.700
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-347.656	-1.776.935	-681.447	-1.095.488	-387.573	-387.573	-3.988.350
a) Competenze al personale	-263.900	-1.335.011	-499.048	-835.963	-299.926	-299.926	-2.957.367
b) Oneri sociali	-62.124	-318.688	-118.504	-200.184	-72.462	-72.462	-720.639
c) Accantonamenti al T.F.R.	-21.631	-120.136	-63.324	-56.812	-15.185	-15.185	-245.370
d) Altri costi		-3.100	-570	-2.530			-64.975
7) Funzionamento	-1.240.126	-259.328	-99.556	-159.772	-243.545	-243.545	-4.541.189
a) Prestazioni servizi	-127.480	-141.300	-58.270	-83.030	-3.300	-3.300	-2.271.159
b) Godimento di beni di terzi							-30.000
c) Oneri diversi di gestione	-1.112.646	-118.028	-41.286	-76.742	-25.245	-25.245	-1.501.230
d) Quote associative					-215.000	-215.000	-697.300
e) Organi istituzionali							-41.500
8) Interventi economici		-	-	-	-1.333.100	-1.333.100	-1.333.100
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.640.500	-	-	-	-	-	-6.130.061
a) Immob. Immateriali							-889
b) Immob. Materiali							-488.672
c) Svalutazione crediti	-5.640.500	-	-	-	-	-	-5.640.500
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-7.228.282	-2.036.262	-781.002	-1.255.260	-1.964.217	-1.964.217	-15.992.700
Risultato della gestione corrente A-B	4.202.718	2.274.738	-624.302	2.899.040	-1.879.717	-1.879.717	-
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	33.707						33.707
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	33.707						33.707
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-						-
b) Oneri Straordinari	-						-
Risultato della gestione straordinaria	-						-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	4.236.425	2.274.738	-624.302	2.899.040	-1.879.717	-1.879.717	33.707

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	3.000				3.000		3.000
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	3.000				3.000		3.000
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	429.000				429.000		429.000
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	15.000				15.000		15.000
9) Attrezzature non informatiche	8.000				8.000		8.000
10) Arredi e mobili	32.000				32.000		32.000
11) Automezzi							
12) Biblioteca	2.500				2.500		2.500
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	486.500				486.500		486.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	5.000	5.000	5.000				
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	5.000	5.000	5.000				
Totale generale investimenti (E+F+G)	494.500	5.000	5.000		489.500		489.500

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							3.000
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)							3.000
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							429.000
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							15.000
9) Attrezzature non informatiche							8.000
10) Arredi e mobili							32.000
11) Automezzi							
12) Biblioteca							2.500
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							486.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							5.000
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							5.000
Totale generale investimenti (E+F+G)							494.500



**Camera di Commercio
Salerno**

***RELAZIONE della GIUNTA CAMERALE
al PREVENTIVO ECONOMICO anno 2020***

Art. 7 del DPR 254/2005

Allegato alla deliberazione del Giunta Camerale n 71 del 25 novembre 2019

Indice

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Proventi della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A1) Diritto Annuale</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A2) Diritti di segreteria</i>	<i>Pag.</i>	<i>19</i>
<i>A3) Contributi trasferimenti ed altre entrate</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
<i>A4) Proventi da gestione di beni e servizi</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
<i>A5) Variazione delle rimanenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>Oneri della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>B6) Competenze al personale</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>B7) Funzionamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
<i>B8) Interventi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>33</i>
<i>B9) Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>41</i>
<i>Gestione finanziaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>C10) Proventi finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>C11) Oneri finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>Gestione straordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>D12) Proventi straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>D13) Oneri straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>42</i>
<i>Piano degli Investimenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>43</i>
<i>Allegato 1</i>		

P R E M E S S A

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 - con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio - si è concluso un percorso di aziendalizzazione che ha portato gli enti camerali a sviluppare una serie di strumentazioni prettamente manageriali.

Uno degli aspetti salienti che caratterizzano il nuovo Regolamento è l'introduzione, in via esclusiva, della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, più confacente alla cultura del risultato, infatti l'articolo 1 stabilisce che *"La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza"*.

Il suddetto articolo ha disposto, per le Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, ed impone alle Camere di adottare i medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano essere adottati per la redazione del bilancio delle società. Afferma infatti l'art. 1, DPR 254/95, *"...è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale"*.

Il riferimento ai principi generali dettati dal codice civile in tema di bilancio è inoltre esplicitato dal richiamato agli articoli 2423 e 2423 bis. c.c.

L'articolo 2423 c.c., secondo comma, recita *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ..."*.

Il principio di chiarezza, verità e correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le stime dei valori iscritti nei documenti contabili, in modo da poter rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile.

Anche per le Camere di Commercio, dunque, nella redazione del bilancio è necessario rispettare i principi contabili ossia le regole che stabiliscono le modalità di iscrizione dei

fatti amministrativi, contabili ecc.. In particolare il principio di chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto, prescritto dalla disciplina civilistica, del conto economico e dello stato patrimoniale espressamente indicato dal legislatore (art. 2423, 2425 c.c.), mentre quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva rappresentazione della situazione e dei risultati economico-patrimoniali e mediante un comportamento ispirato a lealtà e buona fede.

L'articolo 2423 bis c.c., secondo comma recita "1) *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...*". Per il principio di prudenza gli oneri vanno inseriti anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da iscrivere sono quelli certi.

Ai fini dell'individuazione degli oneri, anche se presunti vanno presi in considerazione anche tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti in futuro purché di competenza dell'esercizio considerato. Subentra qui il principio di competenza economica (si veda art. 2) secondo il quale costi e ricavi vanno assegnati all'esercizio in cui le operazioni che generano gli stessi si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.

A far testo sulla determinazione della competenza economica, quindi, è il momento dell'effettiva acquisizione del bene o dell'effettiva resa del servizio. Altro principio cardine per una corretta redazione dei documenti contabili è quello di continuità dei criteri di valutazione. Solo il mantenimento dei medesimi principi da un esercizio all'altro consente, infatti, di poter comparare bilanci di esercizi diversi. Il codice civile dispone che al principio di continuità si possa derogare solo in casi eccezionali con l'obiettivo di continuare a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

L'art. 2 - disposizioni di carattere generale - recita: "*1. Il bilancio di esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è redatto secondo il principio di competenza economica*".

Il primo comma dell'art. 2 rimanda l'applicazione dei principi civilistici in materia di bilancio in quanto compatibili. Gli articoli 21 e 22 richiamano infatti rispettivamente l'art. 2425-bis, 2424 e 2424-bis codice civile (disciplina del conto economico e dello stato patrimoniale). Il comma I sancisce inoltre il principio di competenza economica del bilancio.

Il principio della competenza è contenuto nell'articolo 2423-bis del codice civile e prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Per competenza si intende appunto la competenza "economica", che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, ed in virtù di questa correlazione si stabilisce che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento. Nel caso particolare delle Camere di Commercio la correlazione che determina la competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio pubblico ed i costi che è necessario sostenere per l'erogazione dello stesso.

Nel nuovo regolamento, l'orizzonte temporale disponibile per la gestione delle risorse economiche previste nel preventivo economico è limitato unicamente a 12 mesi dell'anno oggetto di programmazione. Con la scomparsa della competenza finanziaria, pertanto, l'attività di controllo da parte dell'organo politico sulla effettiva realizzazione del proprio programma da parte della struttura camerale compie un deciso salto di qualità. Considerazioni analoghe valgono anche per i ricavi.

"Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi..."

Il preventivo economico è cioè redatto in conformità a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, all'interno della quale si individuano gli obiettivi e le azioni per l'anno, e si definiscono gli oneri che si ritiene di dover sostenere ed i proventi che si

ritiene, prudenzialmente, di poter incassare, e *“...secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo ”*.

All'interno del secondo comma si richiama un altro importante principio per la redazione del preventivo economico: il principio del pareggio.

Nel regolamento, il punto di riferimento è l'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'ente e, pertanto, dal punto di vista contabile, la costruzione di un documento che, su base previsionale, dispone un ammontare degli oneri superiore al totale dei proventi (o viceversa), deve essere valutato con riferimento ai suoi possibili effetti prodotti sulla struttura patrimoniale dell'ente (diminuzione o aumento del patrimonio netto).

La locuzione "avanzi patrimonializzati" (non presente nella disciplina civilistica e in dottrina) richiamata dalla disposizione, trova la sua rappresentazione contabile nell'allegato D) all'interno della categoria "Patrimonio netto" sotto la voce "Patrimonio netto esercizi precedenti".

Anche l'indicazione del "risultato economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo" trova riscontro nell'allegato D) del D.P.R. 254/05 sotto la voce "Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio".

Come si evince dal modello di preventivo economico, l'iscrizione di importi nell'ambito delle singole voci di provento e di onere deve essere preceduta, per le stesse voci, da una stima dei dati economici (proventi e oneri) che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo e, di conseguenza, dall'accertamento del presumibile risultato economico dell'esercizio.

L'avanzo o il disavanzo economico iscritto nella colonna "Previsione consuntivo al 31.12.2019" confluisce, per l'importo rilevato con il bilancio d'esercizio, nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce "Patrimonio netto".

Pur trovando all'interno dello stato patrimoniale (come peraltro previsto nella disciplina civilistica) una distinta evidenziazione contabile, i dati dell'avanzo patrimonializzato e dell'avanzo economico dell'esercizio appartengono alla stessa categoria del patrimonio netto.

Anche per il 2020 viene data applicazione alla previsione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante *"Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"* che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, ha previsto l'armonizzazione dei documenti contabili rinviando ad apposito decreto la definizione dei criteri e delle modalità per la predisposizione del budget economico e del bilancio d'esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, tra cui, appunto, le Camere di Commercio.

Per effetto di quanto innanzi il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto 27 marzo 2013 recante *"Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"* (pubblicato nella GU 12 aprile 2013 n. 86, S.O. n. 29).

Tale decreto ha disciplinato, dunque, i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse.

L'articolo 1 del decreto 27/03/2013 prevede che ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 90, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:

- a) Il budget economico pluriennale;
- b) Il budget economico annuale.

L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che il budget economico *annuale* “*deve essere redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 decreto stesso*”.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 individua gli allegato al budget economico annuale e precisamente:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa o analogo documento;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti

Relativamente all'allegato A) occorre precisare che esso è formato dal budget economico annuale, riclassificato secondo i criteri di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico 148123 del 12/09/2013, e riporta anche le previsioni relative agli anni 2021 e 2022.

Gli Enti camerali son tenuti, altresì, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27/03/2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of*

government) di secondo livello e delle previsioni di entrata redatti secondo il principio di cassa.

Con DPCM 12/12/2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

L'art. 2 del DPCM anzidetto definisce le "missioni" come le "funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate".

Il comma 3, del citato art. 2 recita testualmente che "ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione "Fondi da ripartire" le eventuali spese relative a fondi che, in sedi di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, un quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione "Servizi istituzionali e generali", le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni".

L'art. 4 del medesimo decreto definisce i "programmi" quali "aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni". Lo stesso comma prosegue stabilendo che "la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella qualità di Amministrazione vigilante ha predisposto, per le Camere di Commercio, le seguenti missioni:

- 1) **Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”** – nella quale confluisce la funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* con esclusione delle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
- 2) **Missione 012 “Regolazione dei mercati”** – nella quale confluisce la funzione C *“Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”*;
- 3) **Missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”** – nella quale confluisce la parte di attività della funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- 4) **Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** – nella quale confluiscono le funzioni istituzionali A e B
- 5) **Missione 033 “Fondi da ripartire”** – nella quale confluiscono le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

Anche per il ciclo di programmazione 2019 e quello degli anni successivi si tiene conto delle disposizioni contenute all’art. 28 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dal decreto nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il quale ha previsto la riduzione del diritto annuale a partire dal 2015 secondo le seguenti percentuali: 35% per l’anno 2015 – 40% per l’anno 2016 e 50% a regime dal 2017.

Ad ogni buon fine si ricorda che, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/5/2017, diverse Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno, sono state autorizzate per gli anni 2017, 2018 e 2019 all’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell’art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella relazione annuale per la determinazione delle misure del diritto annuale per l’anno 2015 dovuto dalle imprese alle Camere di

Commercio, sulla tematica anzidetta, ha testualmente affermato *“Le Camere di Commercio sono, quindi, chiamate a sostenere un impegno considerevole per il massimo contenimento dei costi al fine di assicurare, tenendo conto della riduzione del diritto annuale stabilita con il comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, lo svolgimento delle attività che l’articolo 2 della legge n. 580/1993 assegna alle medesime camere, In pratica, in assenza o in attesa dell’attuazione di altre drastiche misure di contenimento della spesa, quali accorpamento di camere, dismissione di partecipazioni, ecc, risulterà indispensabile complessivamente una drastica riduzione delle spese variabili promozionali, che, per alcune Camere, considerata l’articolazione delle situazioni rispetto a tali valori complessivi e medi, potrebbe concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali”*.

Il definitivo e scarso livello delle risorse economiche continua a rappresentare l'elemento di maggiore criticità per la programmazione dell'Ente.

Il Preventivo economico per l'esercizio 2020 è stato redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 25 novembre 2019, ed in linea con gli indirizzi politico-strategici per il quinquennio 2017-2021, approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 30 novembre 2016.

La presente relazione di accompagnamento al preventivo economico per l'esercizio 2020, redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del citato DPR 2 novembre 2005, n. 254, è articolata, dal punto di vista metodologico, in quattro sezioni, ovvero quella relativa alla gestione corrente, la sezione relativa alla gestione finanziaria, la gestione straordinaria ed, infine, il piano degli investimenti.

Il Bilancio preventivo 2020 della Camera di Commercio di Salerno fa registrare un **avanzo di Euro 33.707.**

Nelle tabelle che seguono viene riportato il confronto, prescritto dal d.P.R. 254/05, tra i valori risultanti dal preconsuntivo 2019 ed i valori di previsione 2020.

A) Proventi della gestione corrente

Proventi della gestione corrente

Tabella 1 – “Proventi della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2019/2020”

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Diritto Annuale	14.407.126	11.318.000
Diritti di Segreteria	4.130.425	4.228.500
Contributi trasferimenti ed altre entrate	270.787	230.500
Proventi da gestione di beni e servizi	208.273	216.700
Variazione delle rimanenze	0	-1.000
TOTALE	19.016.611	15.992.700

I **Proventi della gestione corrente** ammontano complessivamente ad Euro **15.992.700** e fanno registrare, rispetto al 2019, un decremento pari ad Euro **3.023.911**, da attribuire in massima parte alla previsione della voce “Diritto annuale” senza la maggiorazione del 20% prevista con D.M. del 22/5/2017 relativo al triennio 2017/2019 e senza considerare la quota di ricavo per diritti riscontata negli esercizi precedenti sempre connessa alla realizzazione dei progetti finanziati con l’incremento del diritto 2017 e 2018 del 20%. Un incremento risulta, invece, ascrivibile alla voce “Diritti di Segreteria”.

1) Diritto Annuale

Il diritto annuale è il tributo a carico delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, previsto dall’articolo 18, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non è strumentale all’espletamento di specifici servizi camerali e rappresenta il principale provento delle Camere di Commercio.

L’art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell’articolo 1 del D.Lgs. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni

di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 04/03/08) recante la "*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*" è venuto meno il regime transitorio, introdotto dall'art. 18, comma 4°, lettera d) della legge 580/1993, successivamente confermato dall'art. 44, comma 2° della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", come modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, in forza dei quali, la misura del diritto annuale non poteva essere superiore del venti per cento rispetto al diritto riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge 580/93.

Dall'esercizio 2008 è, dunque, a regime la riforma del diritto annuale - introdotta nel 2001 – per cui tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a pagare un importo calcolato sul fatturato realizzato, in modo da evitare sperequazioni in ordine al diritto dovuto dalle società a secondo della loro diversa forma giuridica (società di persone, di capitale, cooperative, consorzi) e, nell'ambito delle stesse società di capitale, tra aziende che hanno il medesimo fatturato.

Il diritto annuale di competenza dell'esercizio 2020 viene prudenzialmente ed opportunamente stimato in Euro 11.318.000 con la puntuale applicazione dei criteri introdotti dal predetto D.I. 8/1/2015.

Come innanzi riportato non si è invece tenuto conto delle misure del tributo definite, per il triennio 2017/2019, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/5/2017 con il quale le Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno sono state autorizzate per gli anni 2017, 2018 e 2019 all'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Sono in corso le procedure amministrative per pervenire alla determinazione dell'incremento del tributo camerale nella misura del 20% anche per il triennio 2020/2022.

Il principio contabile n. 3 della predetta circolare MISE 3622/C titolato “*Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio*” ha introdotto modalità nuove di iscrizione nel preventivo economico del provento per diritto annuale, sanzioni ed interessi.

In particolare, esso prevede che i proventi relativi al diritto annuale di competenza siano determinati sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio precedente, mentre l’importo dovuto e non versato rappresenta il credito relativo, tenendo conto, per le imprese inadempienti che pagano il diritto in misura fissa, degli importi stabiliti con l’apposito decreto annuale adottato dal MISE e, per le imprese inadempienti che, invece, sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrispondente all’applicazione dell’aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – nel mese di agosto 2009 ha diffuso apposito comunicato contenente le modalità di previsione del diritto annuale di competenza dell’esercizio 2010 in applicazione della predetta circolare ministeriale.

In particolare, il MISE ha indicato le seguenti modalità operative:

- a) per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che hanno omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto, l’importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando l’ultimo fatturato relativo disponibile, o, in caso di indisponibilità di tale dato, considerando dovuto un diritto pari all’importo previsto nel primo scaglione di fatturato (Euro 200,00);
- b) per le imprese iscritte nella sezione speciale che risulta abbiano omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto il valore corrispondente alla natura giuridica dell’impresa previsto dal predetto decreto interministeriale.

Il valore del diritto omesso così ottenuto viene, altresì, considerato quale “base imponibile” per la determinazione presuntiva dell’ammontare delle sanzioni, applicando le misure minime contemplata dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%), nonché i relativi interessi calcolati al saggio legale vigente.

Gli importi così determinati sono stati oggetto, poi, di ulteriore rettifica sulla base delle variazioni dell’archivio Registro imprese (iscrizioni/cessazioni), nonché del *trend* della congiuntura economica a livello provinciale in termini di effetto sull’andamento dei fatturati delle imprese. La tabella che segue illustra la composizione dell’archivio Registro Imprese al

30.09.2019 distinguendo tra le imprese presenti nella sezione speciale da quelle iscritte nella sezione ordinaria:

Tabella 2 – Preventivo esercizio 2020/Preconsuntivo esercizio 2019- Incassi al 30.09.2019

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	29.266	1.562	2.009	305	184	1.689.044,08

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	48	4	7	0	4	5.375,73

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	0	0	12	4	6	1.418,89

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	157	0	55	2	19	10.924,55

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	405	20	50	8	2	43.726,27

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	196	20	35	7	2	5.400,32

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
0 - 100000	8.909	914	2.007	689	561	1.291.082,90
> 100000 - 250000	3.045	0	1.122	102	173	421.725,82
> 250000 - 500000	1.901	0	864	64	160	301.528,72

> 500000 - 1000000	1.404	0	746	47	159	261.879,72
> 1000000 - 10000000	1.950	0	1.950	163	700	684.074,60
> 10000000 - 35000000	208	0	570	38	260	260.916,68
> 35000000 - 50000000	22	0	71	15	65	43.214,71
OLTRE 50000000	30	0	984	90	1.047	185.222,46
Totale	17.469	914	8.314	1.208	3.125	3.449.645,61

Tabella 3 – Preventivo esercizio 2020/Preconsuntivo esercizio 2019 - Credito al 30.09.2019

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	34.204	1.629	2.402	128	357	1.924.998,00	577.499,40	8.349,30

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	48	2	2	0	0	6.048,00	1.814,40	26,22

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	0	0	41	5	8	3.036,00	910,80	13,34

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	66	3	8	1	2	4.248,00	1.274,40	18,39

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	920	14	129	4	11	115.272,00	34.581,60	500,03

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
TOTALE	641	16	108	5	60	11.808,00	3.542,40	52,48

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 01/07/2019 al 31/12/2019
0 - 100000	24.813	1.000	5.423	303	1.461	3.172.452,00	951.735,60	13.724,48
> 100000 - 250000	2.169	0	973	39	228	284.424,00	85.327,20	1.228,48
> 250000 - 500000	1.229	0	663	22	157	182.236,80	54.671,04	794,45
> 500000 - 1000000	868	0	578	24	171	151.096,20	45.328,86	659,27
> 1000000 - 10000000	975	0	946	43	369	214.303,80	64.291,14	936,83
> 10000000 - 35000000	44	0	126	0	48	44.556,00	13.366,80	194,00
> 35000000 - 50000000	7	0	20	0	4	12.333,00	3.699,90	53,73
OLTRE 50000000	5	0	30	1	24	12.057,00	3.617,10	52,50
Totale	30.110	1.000	8.759	432	2.462	4.073.458,80	1.222.037,64	17.643,74

credito al 31/10 6.138.868,80

Sulla base delle risultanze esposte nelle tabelle che precedono, l'iscrizione in bilancio del provento relativo al diritto annuale per l'esercizio 2020 di **Euro 9.700.000**.

E' stata, altresì, analizzata la composizione del ricavo per diritto annuale dell'esercizio 2019, da utilizzare anche nel 2020, distinguendo tra le imprese iscritte nella sezione ordinaria, che rappresentano il 43% del diritto versato e quelle iscritte, invece, nella sezione speciale che costituiscono il restante 57%, allo scopo di attribuire alle due sezioni un peso specifico diverso in termini di concorso alla formazione del ricavo da diritto annuale, attese le differenze esistenti in ordine alla modalità di determinazione del diritto dovuto dalle imprese comprese nelle due sezioni.

Si segnala, infine, che il ricavo per diritto annuale viene iscritto nel Preventivo economico al valore nominale, ovvero senza riferimento alcuno al relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti che viene rappresentato nella voce accantonamenti, tra gli oneri correnti, per un importo complessivo pari ad **Euro 5.640.500**.

Nel preventivo economico 2020 viene, inoltre, iscritto un valore di **Euro 1.500.000** per ricavi derivanti da sanzioni tributarie connesse a violazioni in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, determinate applicando la sanzione nella misura del 30% al credito presunto per diritto al 31.12.2020, nonché interessi moratori maturati nel periodo

successivo alla scadenza, calcolati al saggio legale vigente, delle annualità per le quali non è stato ancora emesso il relativo ruolo, quantificate in **Euro 120.000**.

Si prevedono, inoltre, costi per rimborso diritto annuale non dovuto per **Euro 2.000**.

Si evidenzia che nell'esercizio 2020 sarà resa esecutivo il ruolo per i contribuenti che, con riferimento all'annualità 2016 del diritto camerale, non abbiano effettuato il versamento relativo, ovvero abbiano effettuato versamenti incompleti.

Di seguito si riporta il numero delle imprese da sanzionare a norma dell'art. 4 del DM 27 gennaio 2005, n. 54, mediante iscrizione a ruolo con il relativo carico, suddiviso per stato di accertamento:

Camera di SALERNO
Anno 2016
Imprese sanzionabili suddivise per stato accertamento
Riepilogo complessivo

Data Emissione: 10/12/2019						
Stato Ruolo	Stato pagamento	Anno	Numero posizioni	Totale diritto	Totale Interessi	Totale sanzioni
trasmesso	omesso	2016	43.453	€ 3.555.594,25	€ 44.688,03	€ 1.649.909,49
	incompleto	2016	1.529	€ 68.843,53	€ 862,93	€ 32.440,59
	omessa mora	2016	2	€ 0,59	€ 0,01	€ 104,00
	tardato	2016	995	€ 62,98	€ 197,23	€ 45.559,64

La "fonte" diritto annuale, per convenzione attribuita alla funzione istituzionale "servizi di supporto" da cui è gestita, complessivamente si attesta, nel 2020, ad Euro 11.318.000, e costituisce il 71% del totale dei proventi correnti.

2) Diritti di segreteria

Tabella 4 – "Diritti di segreteria: dinamica dei ricavi 2019/2020"

DIRITTI DI SEGRETERIA	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Sanzioni Amministrative	45.034	50.000
Registro Imprese	3.766.439	3.850.000
Altri albi elenchi e ruoli	140.476	145.000
Agricoltura	200	200
Commercio interno ed estero	29.471	32.000
Diritti tutela del mercato	17.818	18.500
Diritti Mud	51.000	52.000
Diritti Sistri	50	300
Altri diritti	23.162	23.000

Metrologia legale	3.003	3.000
Diritti accesso banca dati protesti cambiari	55.833	57.000
Restituzione diritti e tributi	-2.061	-2.500
TOTALE	4.130.425	4.228.500

I **diritti di segreteria**, che costituiscono il 26% dei proventi della gestione corrente, con un importo previsto in complessivi Euro 4.228.500, sono stati imputati alla funzione istituzionale “Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato”.

Nell’ambito dei diritti di segreteria si segnala la previsione di ricavo relativa ai “diritti Registro Imprese” che ammontano ad Euro 3.850.000 e rappresentano il 91% del totale di tali ricavi, e fanno registrare un leggero incremento rispetto all’esercizio in corso.

Si segnala che in virtù della previsione di cui all’art. 28, comma 2° del DL 90/2014 le tariffe e i diritti in argomento di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, vengono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Con riferimento ai ricavi relativi al servizio di “metrologia legale” si segnala che i proventi iscritti in bilancio, tra i diritti di segreteria per Euro 3.000 afferiscono all’attività di natura istituzionale mentre quelli di tipo commerciale sono esposti tra i “proventi da gestione di beni e servizi”.

3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate

Tabella 5 – “Contributi, trasferimenti ed altre entrate: dinamica dei ricavi 2019/2020”

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Contributo Unioncamere a valere sul FO.PE. intercamerale	108.412	78.500
Proventi per iniziative camerali	17.788	
Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere	39.000	39.000
Rimborsi e recuperi diversi	105.587	113.000
TOTALE	270.787	230.500

Tra i **contributi, trasferimenti ed altre entrate** sono stati unicamente considerati Euro 78.500 per Contributi Unioncamere su fondo perequativo, Euro 113.000 afferenti ai rimborsi e recuperi diversi ed Euro 39.000 per rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere.

Nel complesso la tipologia di ricavo in esame fa registrare proventi complessivi per Euro 230.500 con un decremento di Euro 40.287 rispetto ai valori previsti per l'esercizio 2019, generato in gran parte dall'assenza di proventi per iniziative camerali e per la riduzione dei contributi Unioncamere.

4) Proventi da gestione di beni e servizi

Tabella 6 – "Proventi da gestione di beni e servizi: dinamica dei ricavi 2019/2020"

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Ricavi servizi di metrologia legale	34.675	36.000
Proventi da gestione procedure conciliative	7.533	9.000
Altri ricavi attività commerciale	50	500
Altre entrate correnti servizio telematico, CNS	3.814	4.000
Fitti attivi	162.000	162.000
Ricavi da produzione energetica	200	200
Ricavi da sponsorizzazione	-	5.000
TOTALE	208.273	216.700

Oggetto di previsione dei **proventi da gestione di beni e servizi** sono i ricavi afferenti all'area di attività commerciale e rientranti nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per un totale di **Euro 216.700**.

La previsione di ricavo anzidetta è in gran parte ascrivibile alle somme dovute per l'affitto di parte di un immobile camerale, pari ad Euro 162.000. Alla stessa categoria di proventi afferiscono, altresì, l'attività di regolazione del mercato, vale a dire le prestazioni di servizi in materia di rilegalizzazione di strumentazione metrica e di verifica sui distributori di

carburanti su strada di cui al D.M. 7/12/2006, per un importo di Euro 36.000 e l'attività di conciliazione, il cui importo stimato risulta pari ad Euro 9.000.

Completano la previsione in argomento gli "altri ricavi commerciali" per Euro 500 (organizzazione di corsi, concessione in uso sale ecc.), nonché le altre entrate connesse al rilascio *del business Key* per Euro 4.000 ed i ricavi da sponsorizzazioni, pari ad Euro 5.000 e quelli legati alla produzione energetica ottenuta dall'impianto fotovoltaico installato presso la sede camerale, pari ad Euro 200.

5) Variazione delle rimanenze

Tabella 7 – "Rimanenze iniziali e finali 2019/2020"

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Rimanenze iniziali istituzionali	- 40.000	- 40.000
Rimanenze finali istituzionali	40.000	39.000
Rimanenze iniziali commerciali	-	-
Rimanenze finali commerciali	-	-
TOTALE	-	- 1.000

La variazione delle **rimanenze** è stata determinata prendendo in considerazione i dati inerenti le rimanenze finali stimate al 31.12.2019, sia commerciali che istituzionali, e quindi elaborando per il 2020 una previsione prevalentemente basata sul trend storico di movimentazione del magazzino e delle giacenze finali.

B) Oneri della gestione corrente

Tra gli **oneri della gestione corrente** sono stati imputati, secondo il principio della prudenza, tutti i costi presunti o potenziali, attribuendoli alle varie funzioni istituzionali con il criterio della natura delle risorse stesse e quindi, direttamente sulla base dell'effettivo consumo, oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento degli oneri comuni a più funzioni, secondo i parametri ritenuti più adeguati.

Tabella 8 – "Oneri della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2019/2020"

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
6) Personale	3.874.557	3.988.350
7) Funzionamento	4.473.721	4.541.189
8) Interventi Economici	3.428.277	1.333.100
9) Ammortamenti ed accantonamenti	6.625.465	6.130.061
TOTALE	18.402.019	15.992.700

Nel complesso gli oneri per la gestione corrente, per l'anno 2020, sono stati determinati in Euro 15.992.700 e fanno registrare una diminuzione, rispetto all'esercizio 2019, di Euro 2.409.319, ascrivibile, in massima parte, alla voce interventi economici.

6) Competenze al Personale

In tale ambito rientrano le retribuzioni al **personale**, sia fisse che accessorie, gli oneri sociali, l'accantonamento TFR e le altre spese per il personale, che, cumulativamente, rappresentano il 25% del totale degli oneri.

Ai fini della predisposizione del Preventivo economico 2020, tali costi sono stati attribuiti direttamente alle quattro funzioni istituzionali previste dal d.P.R. 254/05, ossia imputando ai diversi centri di costo presenti in ciascun centro di responsabilità gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti in servizio per il 2020 per ciascuna area; allo stesso modo si è proceduto per l'attribuzione degli accantonamenti al TFR/IFR.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre indennità accessorie, fermo restando il principio della destinazione della spesa, si è tenuto conto anche della propensione all'assorbimento di tale risorse nel corso dell'ultimo esercizio, sulla base delle risultanze dei dati già classificati per centri di costo.

La previsione di costo in commento riflette, naturalmente, l'impatto generato dal nuovo CCNL "Funzioni locali" 21/5/2018, con riferimento sia alle competenze fisse che a quelle accessorie.

Tabella 9 – "Costo del personale suddiviso per funzioni istituzionali"

	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020	Organi istituzionali e Segreteria Generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e Regolazione del Mercato (C)	Studio, formazioni e promozione economica (D)
6 a) competenze	2.850.796	2.957.367	787.547	534.883	1.335.011	299.926
6 b) oneri sociali	713.457	720.639	202.261	127.228	318.688	72.462
6 c) accantonamento IFR	245.370	245.370	73.459	36.590	120.136	15.185
6 d) altri costi	64.935	64.975	11.875	50.000	3.100	
TOTALE	3.874.557	3.988.350	1.075.142	748.701	1.776.935	387.573

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, nel 2020, si registra un lieve aumento delle spese per il personale riconducibile all'assunzione di nuovo personale.

Viene data esatta applicazione alla previsione di cui all'art. 13 del 24 aprile 2014, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che, al 1° comma, ha fissato il limite massimo retributivo a decorrere dal 30 aprile 2014 in Euro 240 mila annui corrispondenti alla retribuzione fissata riferiti per il primo Presidente di Cassazione.

La retribuzione accessoria è complessivamente determinata in Euro 1.033.415 per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensiva della quota destinata al finanziamento delle retribuzioni del personale con posizione organizzativa, ed Euro 314.042 destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tenuto conto dei criteri di costituzione del Fondo per le risorse decentrate contemplati dai CCNL del Comparto Funzioni Locali e sulla scorta delle varie misure di contenimento della spesa pubblica, sia del personale con qualifica non

dirigenziale che della dirigenza, risulta in linea con le previsioni iscritte nel bilancio 2020, e comunque tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si ricorda che tra “gli altri costi del personale” sono comprese le seguenti voci: interventi assistenziali (Euro 50.000) altre spese per il personale (Euro 4.600), assegni pensionistici (Euro 375), rimborso ad Unioncamere Roma della quota parte dei costi per il personale in aspettativa sindacale (Euro 10.000).

7) Funzionamento

Per quanto riguarda i **costi di funzionamento**, la previsione di spesa è stata calcolata entro limiti strettamente necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente, nel rispetto dei necessari criteri di risparmio e rigore. Secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità (d.P.R. 254/05), in tale voce sono compresi oltre alle prestazioni di servizi ed oneri diversi di gestione, anche le quote associative e le spese per organi, coma da riepilogo riportato:

Tabella 10 – “Spese di funzionamento suddivise per funzioni istituzionali”

FUNZIONAMENTO	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020	Organi istituzionali e Segreteria Generale	Servizi di supporto	Anagrafe e Regolazione del Mercato	Studio, formazione e promozione economica
			(A)	(B)	(C)	(D)
7 a) prestazioni di servizi	2.241.916	2.271.159	77.139	2.049.419	141.300	3.300
7 b) godimento beni di terzi	28.012	30.000	0	30.000	0	0
7 c) oneri diversi di gestione	1.495.990	1.501.230	66.259	1.291.699	118.028	25.245
7 d) quote associative	667.050	697.301	482.301	0	0	215.000
7 e) organi istituzionali	40.752	41.500	41.500	0	0	0
TOTALE	4.473.721	4.541.189	667.199	3.371.118	259.328	243.545

Complessivamente gli oneri di funzionamento rappresentano il 28% del totale degli oneri correnti ed assorbono la medesima percentuale dei proventi correnti.

Anche per tali costi, le attribuzioni alle varie funzioni istituzionali sono state effettuate secondo criteri riportati in premessa, assegnando le varie risorse, ove possibile, direttamente ai servizi che ne hanno la responsabilità e che le gestiscono (quote

associative, spese per organi istituzionali), oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento, secondo i parametri più idonei, dei costi comuni a più funzioni (oneri diversi di gestione).

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente nella manovra di bilancio triennale 2010/2012 di cui al D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Il bilancio di previsione cui la presente relazione fa riferimento è, inoltre, interessato dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 sulla c.d. “spending review” sul contenimento della spesa sui consumi intermedi; In particolare l’art. 8 comma 3 del decreto in questione prevede una riduzione del 5 per cento per l’anno 2012 e del 10 per cento a partire dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi riferita all’anno 2010 da parte di enti ed organismi pubblici anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196 (...) *“Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.”*

Per l’individuazione della base imponibile sulla quale applicare le percentuali indicate dal precetto normativo in commento, si è fatto riferimento alla circolare n.5 del 2 febbraio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale sono stati definite ed elencate le tipologie di spesa che rientrano nella definizione di **consumi intermedi**, ossia i *pagamenti dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento*. Come indicato nella nota

del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0190345 del 13 settembre 2012 nel computo non sono comprese le spese per interventi di promozione economica in quanto trattasi di oneri legati alla realizzazione di programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio. Dal computo della base imponibile per l'applicazione del 15% ne deriva un versamento che ammonta ad Euro 360.674,03 (di cui Euro 120.299,96 relativi alla riduzione del 5% ed Euro 240.374,07 relativi all'ulteriore riduzione del 10%). Tale importo è stato inserito nella voce "Oneri per versamento risparmi leggi finanziarie" tra gli oneri diversi di gestione.

Al fine di assicurare un risparmio sul preventivo economico della Camera di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0218482 del 22 ottobre 2012 ha fornito apposite istruzioni, con riferimento al preventivo 2014 e tutt'ora vigenti, indicando che *" la riduzione del 10% deve essere calcolata sugli importi iscritti nelle voci di costo relative ai consumi intermedi, così come risultano dal preventivo assestato per l'anno 2012 alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 (importi presi a base anche per la riduzione del 5%); i valori così ridotti andranno iscritti nel preventivo 2013 e le connesse riduzioni dovranno corrispondere al versamento da effettuare per l'anno 2013"*.

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER L'ANNO 2020

Nel corso degli ultimi anni, il Legislatore, nel prevedere la riduzione di specifiche tipologie di spesa, ha inteso conseguire un duplice obiettivo: da un lato, proseguire nell'attività di razionalizzazione della pubblica amministrazione e, dall'altro, sostenere minori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni stabilite dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché quelle fissate dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertite con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cui si aggiungono le prescrizioni indicate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quelle di cui al decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e quelle di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

Per consentire una lettura sistematica delle norme concernenti il Preventivo 2020, si riporta, in allegato, il quadro sinottico anno 2019 al fine di una rapida consultazione, rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi alle singole norme di contenimento della spesa ed alle circolari emanate in materia dalla RGS nn. 2 e 40 del 2010, nn. 12 e 33 del 2011, nn. 28 e 30 del 2012, nn. 2 e 35 del 2013, nn. 8 e 32 del 2015, nn. 12 e 26 del 2016, nn. 18 e 33 del 2017, nn. 14 e 31 del 2018, n. 14 del 2019.

Per gli Enti del sistema camerale, l'art. 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone, attraverso la riformulazione del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che ciascuna Camera di Commercio, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

L'incremento che si registra nelle **spese per prestazioni di servizi**, determinato in Euro 103.691 è analiticamente illustrato nella tabella seguente.

Tabella 11 – “Oneri per prestazioni di servizi: dinamica dei costi 2018/2019”

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Oneri telefonici	8.000	15.000
Spese per consumo di acqua ed energia elettrica	97.000	97.000
Oneri per riscaldamento e condizionamento	20.000	25.000
Oneri pulizia locali	185.000	170.000
Oneri servizi di portierato	170.000	180.000
Oneri per servizi di vigilanza	10.000	10.000
Oneri per manutenzione ordinaria	17.000	17.000
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	60.000	50.000
Oneri per assicurazioni	24.500	28.000
Oneri Consulenti ed Esperti	0	3.073
Oneri Consulenti ed Esperti non sogg. a limiti	5.500	4.000
Oneri Legali	80.000	70.000
Spese Automazione Servizi	1.138.988	1.186.000
Oneri di Rappresentanza	29	538
Oneri postali e di Recapito	12.000	12.000
Oneri per la Riscossione di Entrate	150.287	132.500
Oneri per la Riscossione del diritto annuale	73.000	73.000
Oneri di Pubblicità	3050	0
Oneri vari di funzionamento	55.000	55.115
Rimborsi spese per attività ispettiva (metrologia legale)	38.624	40.000
Rimborsi spese di missione	10.160	15.000
Buoni Pasto	74.000	78.000
Spese per la formazione del personale	5.279	5.433
Spese per la formazione del personale obbligatoria (sicurezza/anticorruzione)	4500	4.500
TOTALE	2.241.916	2.271.159

Si segnala che è stato previsto l'importo di Euro 50.000 per “manutenzione ordinaria degli immobili”, che sommato alla quota destinata, nel Piano degli Investimenti, a “manutenzione straordinaria” soggetta a limitazioni, pari ad Euro 140.000, consente

l'osservanza del limite di spesa pari al 2% rispetto al valore degli immobili di proprietà utilizzati, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2, commi 618-623 – Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificata dall'art. 8, comma 1 del D.L. 78/2010.

La differenza, poi, tra gli oneri sostenuti nel 2007 per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed il valore rideterminato per l'anno 2020 è stato imputato tra gli "Oneri diversi di gestione" quale quota da versare all'erario con imputazione al cap. 3452, Capo 10° dell'entrata del bilancio dello Stato.

La spesa per incarichi di studi e consulenza è stata fissata, per l'anno 2020, in Euro 3.073 a norma del comma 5, art. 1 del D.L. 101/13, corrispondente al 75% del limite di spesa 2014. E' stato, pertanto, assunta a riferimento il limite di spesa relativo all'esercizio 2014 (Euro 4.097,14), cui è stata apportata la prescritta riduzione del 25%. Con riferimento ai criteri per il conferimento di incarichi di consulenza saranno applicati i principi contenuti nel comma 6, art. 7 del D.Lgs 165/01, oltre a quanto previsto dalle *"linee di indirizzo e criteri interpretativi"* di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti adottata nell'adunanza del 15/02/2005, nonché quanto previsto nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5544 del 15/06/2006 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008, per cui saranno ritenute escluse da tali vincoli gli incarichi riferiti ai settori della sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione e direzione lavori, difesa in giudizio ed esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi istituzionali dell'Ente camerale. L'attribuzione dei predetti incarichi avrà luogo conformemente all'apposito Regolamento approvato dalla Giunta camerale.

Il risparmio generato dall'applicazione del comma 7, art. 6 del D.L. 78/10, pari ad Euro 20.485,73, è stato accantonato tra gli "Oneri diversi di gestione" per essere riversato allo Stato nell'esercizio 2020.

In applicazione, poi, del comma 8, art. 6 del predetto DL 78/10 sono state oggetto di riduzione nella misura dell'80% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009, gli oneri per

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Non sono previste spese di pubblicità anche perché l'Ente sempre più significativamente ricorre alla comunicazione digitale attraverso i *social* sebbene il limite di spesa per il 2020 sarebbe pari ad Euro 492,00 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di Euro 2.460,00), mentre quelle di rappresentanza sono risultate pari ad Euro 538,06 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di Euro 2.690,29). Anche in questo caso i risparmi quantificati in Euro 4.120,23 sono stati accantonati tra gli "Oneri diversi di gestione" per essere riversati allo Stato nell'esercizio 2020.

Con riferimento alla spese per convegni e mostre si terrà conto di quanto previsto nella circolare n. 40/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – diramata allo scopo di armonizzare l'applicazione da parte delle Amministrazioni destinatarie delle varie norme di contenimento della spesa pubblica - che ha chiarito, a proposito delle spese per l'organizzazione di mostre e convegni, che i suddetti limiti di spesa non trovano applicazione laddove tali attività concretizzino l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati.

Continua a trovare applicazione l'art. 27, comma 1 del D.L. 112/08 che prevede la riduzione nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007 della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (cd. Taglia-carta). Al riguardo si precisa che non risulta stanziato alcun importo per la finalità di cui trattasi.

Gli **oneri per godimento di beni di terzi**, pari ad Euro 30.000, comprendono i canoni di noleggio e leasing di strumentazione tecnica necessaria al funzionamento dell'Ente (centralino VOIP IP, stampanti, fax, pc, ecc), mentre non sono previsti canoni per locazioni passive.

Gli **oneri diversi di gestione** ammontano complessivamente ad Euro 1.501.230 e comprendono i costi riportati nella tabella seguente tra i quali sono compresi gli oneri fiscali

(Ires, Irap, Ici ed altre imposte e tasse), nonché i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica innanzi illustrate che risultano accantonati al conto “oneri per riversamento risparmi leggi finanziarie” per un totale complessivo di Euro 1.050.000, da versare in favore dell’entrata del bilancio dello Stato nei mesi di marzo, giugno ed ottobre 2020:

Tabella 12 – “Oneri diversi di gestione: dinamica dei costi 2019/2020”

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Oneri per acquisto libri e quotidiani	2.300	2.500
Oneri per Acquisto Cancelleria	7.871	15.000
Oneri per riversamento risparmi legge finanziaria	1.048.023	1.050.000
Oneri per materiale destinato alla rivendita	7.000	7.000
Imposte e Tasse (Tari)	73.397	80.000
Ires anno in corso	37.003	37.003
Irap attività istituzionale	257.985	246.856
Ici/Imu Anno in Corso	58.870	58.871
Altre Imposte e Tasse	3.542	4.000
	1.495.990	1.501.230

Come si evince dalla tabella che segue le **quote associative**, principalmente calcolate sulla base degli introiti del diritto annuale (e ciò vale sia per l’Unione regionale che nazionale delle Camere di Commercio, nonché per la partecipazione al fondo perequativo), in virtù dei tagli operati dall’art. 28 del DL 90/2014 alle misure del tributo camerale presentano sensibili variazioni rispetto all’esercizio in corso.

Sull’argomento si segnala che i contributi associativi dovuti all’Unione Nazionale e Regionale delle Camere di Commercio è stato stimato applicando rispettivamente l’aliquota del 2% e dell’1,75% alla base imponibile desunta sui dati del bilancio consuntivo 2018.

Tabella 13 – “Quote associative organismi del sistema camerale: dinamica dei costi 2019/2020”

QUOTE ASSOCIATIVE	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Partecipazione fondo perequativo	212.677	215.000
Quote associative	4.600	4.600
Quota associativa Unione Regionale	181.163	202.535
Contributo Ordinario Unioncamere	207.043	231.468
Quote ordinarie consortili	61.567	43.697
TOTALE	667.050	697.300

Infine, in relazione agli “**Organi istituzionali**” non sono state previste indennità in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 bis della Legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 con la sola eccezione dei compensi e dei rimborsi spese previsti per il Collegio dei revisori dei conti e per l’Organismo indipendente di valutazione.

Tabella 14 – “Organi istituzionali: dinamica dei costi 2019/2020”

ORGANI ISTITUZIONALI	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	0	0
Compensi Ind. e rimborsi Giunta	0	0
Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0	0
Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	29.752	30.000
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	2.000	2.500
Compensi Ind. e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance	9.000	9.000
	40.752	41.500

8) Interventi economici

L’iter di formazione del preventivo economico annuale è disciplinata dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, mentre gli articoli dal n. 8 al 10 contengono le disposizioni relative alla formazione e approvazione del budget direzionale che traduce il preventivo annuale in obiettivi assegnati ai dirigenti.

Alla luce dell'articolo 5, la Relazione previsionale e programmatica costituisce la base di partenza dell'iter di formazione del preventivo economico annuale che, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato D.P.R. 254, deve essere coerente rispetto alla relazione stessa.

In particolare, la Relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

Naturalmente, la programmazione annuale è strettamente connessa a quella pluriennale, della quale ne costituisce un momento di attuazione e nel contempo di aggiornamento.

Infatti, il Consiglio camerale ha approvato lo scorso 25 novembre la Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2020, coerentemente agli indirizzi generali previsti nel programma pluriennale di mandato per gli anni 2016–2021, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 30 novembre 2016.

Recependo le specificità del programma pluriennale e della conseguente Relazione Previsionale e Programmatica si riportano di seguito le linee strategiche di intervento:

1. Valorizzazione del patrimonio informativo
2. La comunicazione e la trasparenza
3. Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare
4. Regolazione del mercato e tutela del consumatore
5. Orientamento al lavoro
6. Sostegno all'imprenditorialità
7. Supporto alle imprese per l'apertura internazionale
8. Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale
9. Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti
10. Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate

Va ricordato che l'intero impianto di programmazione attivato negli ultimi anni ha dovuto tener conto principalmente di due fattori: la prevedibile evoluzione delle scenario istituzionale, economico e sociale di riferimento e i contenuti della riforma che ha interessato il sistema camerale.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, va evidenziato che il decreto di riforma delle camere di commercio ha restituito alle Camere un ruolo e una prospettiva per il futuro. Sono l'amministrazione per il contatto con le imprese e operano in chiave di sussidiarietà per l'economia della circoscrizione.

Il decreto, oltre a razionalizzare tutte le componenti organizzative del sistema camerale, ha individuato una serie di funzioni, sulle quali il sistema ha già lavorato per ridefinire in maniera più efficiente e innovativa i servizi offerti, a partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e turismo. Affrontando innanzitutto la questione finanziaria, grazie all'incremento del 20% del diritto annuale che ha permesso di avviare i progetti "Punto Impresa Digitale", "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" e "Turismo".

Con il 2019 si chiude il triennio delle linee di lavoro finanziate mediante l'aumento del 20% dei diritti camerali, e si potrà procedere a sintetizzare i risultati concreti complessivi raggiunti grazie allo sforzo dall'intero sistema camerale, che saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero.

La Camera di Salerno, con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 10 aprile 2017, ha aderito al percorso delineato a livello nazionale, destinando il 10% dell'incremento del diritto annuale al progetto "Punto impresa digitale", il 5% al progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" ed il restante 5% al progetto "Campania Felix" ed approvando le schede di sintesi relative alle attività e ai costi da sostenere per la loro realizzazione.

Nel 2020 si procederà quindi ad ultimare la rendicontazione complessiva dei progetti triennali sopraindicati, in scadenza alla data del 31.12.2019, mentre, al fine di verificare la possibilità di utilizzare le eventuali risorse finanziarie residue, sarà necessario attendere le istruzioni che saranno diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Dalle prime indicazioni ministeriali acquisite da Unioncamere nazionale si evince che, per quanto riguarda le risorse non spese, potranno proseguire le attività già deliberate sulla base del predetto provvedimento consiliare, mantenendo la destinazione originaria delle risorse fino al loro esaurimento. Per quanto riguarda, invece, le nuove progettualità, dovranno essere elaborate le aree di intervento, nel cui ambito andranno destinate le risorse del 20% del diritto annuale. Su tale punto il Ministero ha espresso orientamento favorevole ad autorizzare l'incremento per la realizzazione dei tre progetti proposti (Punto Impresa Digitale, Progetto Turismo e Progetto Formazione Lavoro) e delle due nuove linee di azione (Sostegno alle crisi di impresa e Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali).

In merito alle nuove progettualità, il Consiglio camerale ha approvato lo scorso 25 novembre, l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 ed ha destinato il 10% dell'incremento del diritto annuale al progetto "PUNTO IMPRESA DIGITALE", il 2% al progetto "FORMAZIONE LAVORO", il 4% al progetto "TURISMO", il 2

% al progetto "PREPARAZIONE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." ed il restante 2% al progetto "PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO", approvando i progetti triennali e le schede di sintesi.

Le nuove progettualità richiedono però il completamento del relativo iter amministrativo, con la condivisione da parte della Regione Campania e l'approvazione del Ministero.

La presente relazione è strutturata nel seguente modo:

- Quadro riepilogativo del budget promozionale 2020.
- Illustrazione delle iniziative in aderenza agli obiettivi strategici e alle azioni contenute nella RPP. In particolare, per ogni linea strategica d'intervento vengono prima richiamate tutte le singole azioni indicate nella RPP (*box in verde*) ed infine descritte le singole iniziative previste per l'anno 2020.

Si precisa che non sono riportate le iniziative riconducibili alle spese di funzionamento, o prosecuzione di interventi già avviati, o ancora se trattasi di interventi la cui realizzazione avverrà esclusivamente a cura delle risorse umane dell'Ente.

Le iniziative da realizzare con le risorse destinate agli Interventi economici saranno invece definite dalla Giunta camerale nell'ambito della programmazione di dettaglio.

INIZIATIVE	IMPORTO (€)
Progetti Fondo di perequazione:	78.500,00
<i>Orientamento domanda e offerta di lavoro</i>	<i>33.000,00</i>
<i>Sostegno all'export delle PMI</i>	<i>28.000,00</i>
<i>Valorizzazione patrimonio culturale e turismo</i>	<i>11.500,00</i>
<i>Politiche ambientali: azioni promozione economia circolare</i>	<i>6.000,00</i>
Interventi economici - Iniziative da definire	<u>1.254.600,00</u>
TOTALE	1.333.100,00

LINEA 1 - Valorizzazione del patrimonio informativo

Obiettivo "Innovare l'informazione statistica ed economica per le imprese"

- Agevolare l'accesso all'informazione economica ricorrendo ad un uso costante dei più moderni strumenti di comunicazione.
- Revisionare l'app per smartphone "Salerno in Cifre".
- Promuovere e divulgare gli studi e le azioni svolte dagli Osservatori camerale.
- Migliorare la qualità delle banche dati anagrafiche camerale.
- Consolidare il ruolo della Camera nell'ambito del Sistan.
- Proseguire nell'attività di rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti di riferimento.
- Sviluppare attività di ricerca per soddisfare specifiche nicchie di mercato.

Obiettivo strategico "Potenziare il ruolo svolto sul territorio dell'Osservatorio economico"

- Ricerare sinergie con altri soggetti detentori di dati e con enti di ricerca per ampliare il contesto di riferimento delle analisi.
- Promuovere il dialogo con il sistema locale istituzionale e con il mondo associativo per una diffusione condivisa e omogenea delle statistiche.
- Creare momenti di confronto e di informazione pubblica in collaborazione con partner istituzionali e del sistema camerale, con particolare attenzione alle linee di sviluppo dell'intero territorio regionale.

PROGETTO SISPRINT

Nel 2020 continueranno ad essere disponibili le informazioni di natura statistico-economica sviluppate nell'ambito del progetto, rappresentate dal Report Campania "Dati e informazioni sullo stato e sull'evoluzione del profilo socio-economico del territorio" e dal Cruscotto Informativo per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, uno strumento on line che permette di navigare i dati del registro delle

imprese (e di altre fonti non camerale) e di ottenere report personalizzabili. La Camera ha il ruolo di Antenna Territoriale relativa all'intero territorio regionale per il Progetto S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali, inserito nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.1.4, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

LINEA 2 - La comunicazione e la trasparenza

Obiettivo strategico "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza"

- *Perfezionare il sito web istituzionale.*
- *Consolidare l'uso delle piattaforme social media.*
- *Utilizzare la piattaforma CRM "Ciao Imprese".*
- *Proseguire nelle attività di "Media Relation".*
- *Aggiornare con periodicità la Carta dei Servizi.*
- *Realizzare con periodicità le indagini di customer satisfaction.*
- *Potenziare il contatto con l'utenza e migliorare gli standard di qualità raggiunti.*
- *Aggiornare costantemente la sezione del sito web "Amministrazione Trasparente".*
- *Attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).*

LINEA 3 - Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare

Obiettivo strategico "Riduzione dei costi della burocrazia"

- *Sensibilizzare le P.A. del territorio all'utilizzo della piattaforma "VERIFICHE PA" dialogo tra P.A. attraverso l'uso della PEC.*
- *Gestire gli sportelli camerale sul territorio provinciale.*
- *Valorizzare il SUAP camerale e relativa copertura integrale degli oneri a beneficio dei Comuni che aderiscono in delega/convenzione.*
- *Partecipare ai gruppi di lavoro ATECO e Conservatori campani.*
- *Diffondere i servizi innovativi relativi al rilascio di firma digitale, cns, spid, cartecorotachigrafiche.*
- *Valorizzare i servizi di e-government camerale attraverso il sito istituzionale, i social media.*
- *Sensibilizzare le imprese all'utilizzo della PEC*

Obiettivo strategico "Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa"

- *Proseguire nel processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo di documentazione informatica.*
- *Informatizzare i provvedimenti del conservatore.*
- *Normalizzare, ottimizzare e razionalizzare i tempi di gestione delle pratiche.*

LINEA 4 - Regolazione del mercato e tutela del consumatore

Obiettivo strategico "Garantire la correttezza nelle transazioni commerciali e la fede pubblica"

- *Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali, imprese ed Enti locali.*
- *Realizzare attività ispettive per verificare il corretto funzionamento degli strumenti metrici.*
- *Realizzare attività di sorveglianza sui centri abilitati ad operare sui cronotachigrafi digitali.*
- *Realizzare ogni altra attività prevista dalla normativa in materia metrologica (contatori acqua, gas, calore).*
- *Intensificare la collaborazione con le forze di polizia al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza sul mercato.*
- *Assicurare il presidio delle funzioni connesse alle manifestazioni a premio.*

Obiettivo strategico "Vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio"

- *Realizzare azioni informative per consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri rientranti negli ambiti di competenza della Camera.*
- *Vigilare sul mercato al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi alla normativa anche in tema di etichettatura, con particolare riguardo al comparto del tessile e delle calzature.*
- *Consolidare la collaborazione con Unioncamere sui temi della conformità e sicurezza dei prodotti, nell'ambito delle attività di vigilanza del mercato (Vimer),*

Obiettivo strategico "Promuovere la tutela della proprietà industriale e dei beni immateriali"

- *Realizzare il servizio di ricezione delle domande di registrazione di marchi e brevetti.*
- *Svolgere attività di assistenza di primo livello in tema di tutela della proprietà industriale.*
- *Realizzare azioni info/formative per promuovere la cultura del valore dei beni immateriali.*

Obiettivo strategico “Promuovere la trasparenza del mercato”

- Erogare il servizio di front/back office sui protesti.
- Realizzare campagne informative per promuovere la conoscenza delle condizioni e modalità per la cancellazione di un protesto dal registro.
- Seguire, con il supporto di Unioncamere, lo sviluppo della normativa relativa alla crisi d'impresa.

Obiettivo strategico “Promuovere la tracciabilità dei prodotti”

- Aderire ad iniziative del sistema camerale volte a sviluppare marchi territoriali o a promuovere l'adesione a marchi territoriali o a promuovere l'adesione a marchi nazionali identificativi di filiere produttive.

Obiettivo strategico “Promuovere la diffusione delle procedure alternative la soluzione delle controversie”

- Erogare il servizio di mediazione e conciliazione.
- Proseguire nella realizzazione di momenti info/formativi per la promozione della cultura della mediazione ed arbitrato.
- Proseguire l'azione sul fronte della cultura della conciliazione per consolidare il raggio di azione dell'organismo di mediazione della Camera.
- Proseguire l'azione sull'arbitrato e qualificare gli arbitri designati dalla Camera per la soluzione di controversie civili.

In tale linea rientreranno le attività della nuova progettualità relativa al Sostegno alle crisi di impresa, nell'ambito delle risorse di incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, qualora sarà completato il relativo iter amministrativo.

LINEA 5 - Orientamento al lavoro

Obiettivo strategico “Promuovere l'adesione al registro nazionale per l'alternanza-scuola lavoro”

- Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.
- Favorire il più ampio coinvolgimento delle imprese nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

Obiettivo strategico “Promuovere la collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno sull'alternanza scuola lavoro e imprese”

- Organizzare eventi di informazione e orientamento.
- Rafforzare il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro.
- Migliorare la conoscenza di percorsi di qualità di alternanza.
- Valorizzare le azioni già avviate dalla Camera sull'alternanza scuola-lavoro e coordinare gli interventi promossi da associazioni di categoria.

Obiettivo strategico “Qualificare le competenze acquisite nel corso della vita”

- Collaborare alla realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Obiettivo strategico “Favorire l'inserimento occupazionale e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”

- Partecipare alla realizzazione del sistema informativo Excelsior.

Obiettivo strategico “Sostenere la transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro”

- Sviluppare servizi anche telematici per supportare i processi di placement svolti dall'Università, attraverso una piattaforma elaborata da Unioncamere nazionale.

Obiettivo strategico “Favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita”

- Realizzazione iniziative di formazione e/o di aggiornamento professionale per imprenditori e loro dipendenti.

PROGETTO EXCELSIOR

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l'Unione Europea, realizza, a partire dal 1997, il “Sistema informativo per l'occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro. La Camera assicurerà anche nel 2020 la partecipazione alla realizzazione di Excelsior.

PROGETTO ORIENTAMENTO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - €33.000,00

La Camera proseguirà nelle attività per la realizzazione del progetto “Orientamento domanda e offerta di lavoro” presentato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione, che punta a promuovere il percorso di sviluppo e implementazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge di riforma al sistema camerale in materia di orientamento e sostegno alla

transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, strutturando l'organizzazione presso le CCIAA di servizi per l'"Orientamento al lavoro e alle professioni". In particolare il programma mirerà a consolidare: le attività di analisi dei fabbisogni di competenze professionali delle imprese; i percorsi "di qualità" in collaborazione tra scuola e mondo del lavoro per l'acquisizione di competenze trasversali ("soft skills") e per l'orientamento formativo e lavorativo dei giovani. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020.

PROGETTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

I servizi di orientamento si inseriscono nelle attività rientranti nel progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 5% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 22 maggio 2017. Nel 2020 si procederà ad ultimare la rendicontazione complessiva del progetto, in scadenza alla data del 31.12.2019, mentre, al fine di verificare la possibilità di utilizzare le eventuali risorse finanziarie residue, sarà necessario attendere le istruzioni che saranno diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In tale linea rientreranno, inoltre, le attività della nuova progettualità relativa alla Formazione Lavoro, nell'ambito delle risorse di incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, qualora sarà completato il relativo iter amministrativo.

LINEA 6 - Sostegno all'imprenditorialità

Obiettivo strategico "Fornire assistenza e orientamento ad aspiranti/neo imprenditori"

- Realizzare un servizio di front office dedicato.
- Assistere gli utenti nella valutazione delle capacità imprenditoriali e del rischio di impresa.
- Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.
- Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate all'avvio di impresa.
- Assistere le imprese nella definizione dell'idea di impresa e del business plan.
- Sviluppare un sistema di relazioni con Enti di rilievo nazionale, regionale, locale.

Obiettivo strategico "Accompagnare le imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento"

- Organizzare incontri/seminari, workshop specifici con gli enti attuatori di bandi/misure di finanziamento agevolato.
- Avviare accordi con il sistema bancario per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali.
- Diffondere newsletters periodiche sui temi della finanza agevolata

Obiettivo strategico "Promuovere le start up/PMI innovative"

- Organizzare incontri dedicati alle start up/PMI innovative su temi di loro interesse.
- Favorire l'emersione di start up/PMI innovative attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Obiettivo strategico "Favorire il ricambio generazionale in azienda"

- Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.
- Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate al ricambio generazionale.

Obiettivo strategico "Sostenere l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria sociale"

- Supportare i lavori del CIF.

Obiettivo strategico "Sostenere il patrimonio intangibile delle imprese"

- Realizzare azioni info/formative e di assistenza alle imprese.

LINEA 7 - Supporto alle imprese per l'apertura internazionale

Obiettivo strategico "Informare le imprese non esportatrici sui temi dell'internazionalizzazione"

- Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.
- Informare sulle attività e le opportunità offerte dall'Unione europea.
- Organizzare convegni, seminari e workshop locali su questioni di interesse per le PMI.

Obiettivo strategico "Orientare e assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione"

- Stimolare le imprese locali per il posizionamento sui mercati internazionali.
- Assistere le imprese nel reperimento di informazioni concernenti la contrattualistica, i trasporti, la fiscalità, i sistemi doganali, gli strumenti di pagamento, il marketing.
- Assistere le imprese nella ricerca e individuazione dei mercati target mediante l'erogazione di servizi di carattere informativo.
- Facilitare l'accesso ai servizi legali e di marketing internazionali forniti dalle istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.
- Facilitare l'accesso a servizi formativi predisposti da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

- *Organizzare servizi info/formativi in collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- Obiettivo strategico “Promuovere l’accesso ai mercati internazionali “**
- *Assistere le imprese nella individuazione di partner esteri.*
 - *Organizzare incontri commerciali in loco con operatori stranieri.*
 - *Organizzare partecipazioni collettive a fiere nazionali di rilievo internazionale.*
 - *Sostenere/informare le imprese nella partecipazione a missioni commerciali, fiere e altre iniziative organizzate da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
 - *Sostenere/informare le imprese sulle opportunità di finanziamento previste da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali*

PROGETTO SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - €28.000,00

La Camera proseguirà nelle attività avviate nel 2019 per la realizzazione del progetto “Sostegno all’export delle PMI” presentato all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione. Il progetto è la nuova edizione del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia) e prevede l’ampliamento delle azioni - realizzate dalle CCIAA con il coordinamento centrale di Unioncamere - di accompagnamento all’estero delle PMI, in coerenza rispetto agli obiettivi della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle iniziative di individuazione, contatto e prima assistenza delle imprese potenziali e occasionali esportatrici già svolte. In tal modo, si intende investire nel rafforzamento della rete di presidio attivo sui territori rappresentata dal sistema delle Camere di commercio, già oggi impegnata nell’attuazione di un vasto programma di intervento "porta a porta" rivolto alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici, in collaborazione con l’ICE quale soggetto di riferimento per la promozione. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020.

VINITALY (VERONA, 19-22 aprile 2020)

La manifestazione ha da tempo consolidato il ruolo di evento di riferimento dell’universo enologico nazionale ed internazionale. Il Vinitaly è una manifestazione che ospita i migliori produttori di vino italiano e internazionale, che trovano a Verona il posto ideale per fare business e networking.

Il Vinitaly ha ospitato, per l’edizione 2019, 4.380 espositori da 36 paesi, 128.000 operatori, di cui il 25% esteri. Si tratta, pertanto, della manifestazione che, nel panorama degli eventi di settore, risulta essere l’unica che si rivolge all’intera tipologia degli operatori del comparto, vale a dire produttori, importatori, distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti, opinion leaders.

Nelle scorse edizioni è stata realizzata una sinergia organizzativa con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Il costo dell’iniziativa sarà in larga parte coperto con contributo a carico delle imprese partecipanti. Le risorse da destinare all’intervento saranno definite dalla Giunta camerale.

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Nel 2018, è stato approvato, con deliberazione di Giunta n. 52 del 31 luglio, il nuovo “Regolamento per l’ammissione ai contributi predisposti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.” Le imprese interessate a beneficiare dei contributi relativi alle manifestazioni fieristiche dovranno inviare, al fine di prenotare le risorse, apposita domanda entro il 15 ottobre di ciascun anno, redatta in base alle modalità contenute nel predetto regolamento camerale. Le risorse da destinare all’intervento saranno definite dalla Giunta camerale.

In tale linea rientreranno, inoltre, le attività della nuova progettualità relativa alla Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali, nell’ambito delle risorse di incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, qualora sarà completato il relativo iter amministrativo.

LINEA 8 - Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo strategico “Promuovere la diversificazione dell’offerta turistica”

- *Partecipare a tavoli di lavoro con gli stakeholder per la definizione di una strategia condivisa per la promozione turistica della provincia di Salerno.*

- Valorizzare nuove forme di turismo, anche attraverso interventi a favore di Comuni che intendano produrre certificazioni DECO e di aziende produttrici, considerando la possibilità di promuovere la costituzione di reti tese a superare il deficit relazionale esistente tra gli attori economici del territorio

Obiettivo strategico “Promuovere l’attrattività turistica del territorio”

- Cofinanziare pochi e selezionati eventi culturali e turistici di livello nazionale e internazionale, attivando eventualmente procedure di valutazione sull’impatto degli stessi sul territorio.
- Attivare un programma unitario di promozione territoriale in sinergia con gli altri attori istituzionali e associativi, con il supporto di esperti di settore, anche per l’individuazione di nuove aree di interesse.
- Partecipare a eventi di promozione turistica in collaborazione con attori istituzionali di livello locale, regionale, nazionale.
- Valorizzare il legame tra cultura, turismo ed eccellenze produttive del territorio. Nel 2020 si intende proseguire nel percorso di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo un approccio intersettoriale, avviato con i concerti di “Camera in Tour” considerato il ruolo trainante della filiera turistico-culturale e la capacità della stessa di generare reddito e occupazione. Si intende inoltre istituzionalizzare un evento di promozione della “Dieta Mediterranea”, iscritta dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Le iniziative per la valorizzazione dei Beni Patrimonio Unesco potrebbero stimolare la definizione di un nuovo elemento distintivo Camera-Unesco.

PROGETTO CAMPANIA FELIX

Il progetto “Campania Felix” è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 5% dell’incremento del diritto annuale ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Nel 2020 si procederà ad ultimare la rendicontazione complessiva del progetto, in scadenza alla data del 31.12.2019, mentre, al fine di verificare la possibilità di utilizzare le eventuali risorse finanziarie residue, sarà necessario attendere le istruzioni che saranno diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - €11.500,00

La Camera proseguirà nelle attività avviate nel 2019 per la realizzazione del progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, presentato all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione. Il progetto ha come obiettivo di continuare ad implementare la necessaria strumentazione per fornire alle Camere di commercio e alle Unioni regionali i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione del turismo. Gli strumenti e le progettualità individuate, in continuità con quelli in corso di realizzazione, consentono al Sistema camerale, nel valorizzare il capitale turistico dei territori, di fornire ai sistemi locali d’impresa una più efficace assistenza per il loro posizionamento competitivo. Le attività dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020.

CAMERA IN TOUR

Nel 2020 si intende proseguire nel percorso di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo un approccio intersettoriale, avviato con i concerti di “Camera in Tour” considerato il ruolo trainante della filiera turistico-culturale e la capacità della stessa di generare reddito e occupazione. Si intende inoltre istituzionalizzare un evento di promozione della “Dieta Mediterranea”, iscritta dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Le iniziative per la valorizzazione dei Beni Patrimonio Unesco potrebbero stimolare la definizione di un nuovo elemento distintivo Camera-Unesco.

In tale linea rientreranno, inoltre, le attività della nuova progettualità relativa al Turismo, nell’ambito delle risorse di incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, qualora sarà completato il relativo iter amministrativo.

LINEA 9 - Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti

Obiettivo strategico “Promuovere la digitalizzazione delle imprese”

- Assistere le imprese nei processi di digitalizzazione Per il 2020 si intende proseguire nel percorso avviato di rispetto della tradizione nel segno dell’innovazione, anche approfondendo le idee emerse, quale a titolo esemplificativo quella dei Centri commerciali naturali, - virtuali e digitali.
- Sostenere gli investimenti tecnologici delle imprese

Obiettivo strategico “Innalzare il livello competitivo delle imprese attraverso: certificazione di qualità; certificazione ambientale; responsabilità sociale di impresa.

- Attività info/formative nell’ambito di misure specifiche da attivare in convenzione con la Regione e altri soggetti pubblici e privati, con particolare interesse per tutte le tematiche collegate allo sviluppo sostenibile

- *Da segnalare, inoltre, che la Camera proseguirà nelle attività avviate nel 2019 per la realizzazione del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare”, presentato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione*

PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE

Le attività fanno riferimento al progetto “Punto impresa digitale” approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 10% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 22 maggio 2017. Nel 2020 si procederà ad ultimare la rendicontazione complessiva del progetto, in scadenza alla data del 31.12.2019, mentre, al fine di verificare la possibilità di utilizzare le eventuali risorse finanziarie residue, sarà necessario attendere le istruzioni che saranno diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

PROGETTO POLITICHE AMBIENTALI ECONOMIA CIRCOLARE - €6.000,00

La Camera proseguirà nelle attività avviate nel 2019 per la realizzazione del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare”, presentato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione. Il progetto intende accrescere le competenze e i servizi delle Camere di commercio sui temi dell'economia circolare con la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo. Le attività dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020.

In tale linea rientreranno, inoltre, le attività della nuova progettualità relativa al Punto Impresa Digitale, nell'ambito delle risorse di incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, qualora sarà completato il relativo iter amministrativo

LINEA 10 - Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate

Obiettivo strategico “Adeguare le logiche organizzative all'innovazione”

- *Assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali.*
- *Proseguire nella dematerializzazione dei flussi cartacei.*

Obiettivo strategico “Ottimizzare il ciclo della performance per garantire l'efficacia dell'azione camerale”

- *Misurare le performance camerali.*
- *Assicurare un supporto tecnico-professionale all'OIV.*
- *Ottimizzare la procedura dei costi standard del Sistema Camerale.*

- *Partecipare alle rilevazioni sulle Strutture e Servizi - Osservatorio Unioncamere.*

Obiettivo strategico “Modulare un sistema di incremento delle entrate”

- *Proseguire nella revisione delle quote di partecipazione in enti e associazioni non più strategiche.*
- *Progettare nuove forme di entrata in base alla domanda individuale di servizi.*
- *Attivare programma di reperimento di risorse esterne, regionali, nazionali e comunitarie.*
- *Potenziare le azioni di monitoraggio relative all'accertamento e riscossione del diritto annuale.*
- *Partecipare a gruppi di lavoro campani sulla tematica diritto annuale.*

9) Ammortamenti ed accantonamenti

Tabella 31 – “Ammortamenti ed accantonamenti: dinamica dei costi 2019/2020”

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020
Ammortamento software	782	888,93
Ammortamento Fabbricati	461.184	474.384
Ammortamento Impianti Specifici	5.177	5.177

Ammortamento Arredi	1.012	577,34
Ammortamento macchinari apparecchiatura e attrezzatura varia	2.997	1.542
Ammortamento macchine di ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatrici	4.313	6.991
Accantonam. Fondo rischi ed oneri		
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	5.144.000	5.640.500
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	1.006.000	0
Totale	6.625.465	6.130.061

Per quanto riguarda gli accantonamenti ed ammortamenti, la previsione è stata effettuata basandosi sugli importi accantonati nell'esercizio 2019 aumentati o diminuiti in base alle previste dismissioni, alienazioni o acquisizioni dell'anno 2020. Inoltre, ai fini della ripartizione tra le quattro funzioni istituzionali, a secondo dei casi, gli importi saranno ripartiti a norma dell'art. 24 del d.P.R. 254/05, in base al criterio dei mq oppure in base al numero di persone appartenenti a ciascun centro di costo.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare sono state assunte a riferimento le due ultime annualità per le quali si è proceduto all'emissione di ruoli ed in particolare all'ammontare presunto del credito da diritto, sanzione e interesse si è applicata la percentuale media di mancata riscossione per gli importi di diritto, sanzione e interesse, relativo alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali; percentuale calcolata al termine dell'anno successivo alla loro emissione.

L'accantonamento complessivo a fondo svalutazione crediti ammonta ad Euro 5.640.500 ed è stato ottenuto applicando le aliquote medie di non riscossione con riferimento alle informazioni agli ultimi due ruoli esattoriali emessi.

C) Proventi ed oneri finanziari

10) Proventi finanziari

Tali proventi derivano dagli interessi attivi che maturano sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno sulle giacenze di cassa (Euro 50), sui c/c postali (Euro 50), sui prestiti concessi al personale camerale a valere sull'indennità di fine rapporto lavoro (Euro 33.607).

11) Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari.

D) Gestione Straordinaria

12 – 13 Proventi e oneri straordinari

Non sono previsti nè proventi nè oneri straordinari per l'anno 2020.

Complessivamente il Preventivo economico 2020 viene presentato in **Avanzo, di Euro 33.707** alla luce dalla somma algebrica dei risultati di gestione appresso riportati:

a) Risultato della gestione corrente		di Euro	0
b) Risultato della gestione finanziaria	Avanzo	di Euro	33.707
c) Risultato della gestione straordinaria		di Euro	0

Piano degli Investimenti

L'art. 7 comma 2 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la relazione della Giunta camerale al preventivo economico evidenzia, altresì, le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e l'eventuale assunzione di mutui.

Al riguardo si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2020:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 3.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 486.500
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali si evidenzia che la previsione di onere iscritta in bilancio per Euro 3.000 riferisce all'acquisto di software e licenze d'uso necessari per le attività istituzionali.

Gli oneri per investimenti in immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 497.500 e riguardano:

IMMOBILI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 429.000

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è costituito da tre unità ubicate nel Comune di Salerno per una superficie complessiva di circa 9000 mq.

- Immobile - Salerno via Roma,29 – Rendita catastale 28.208,09 – Cat. B/4 – Classe 10
- Immobile - Salerno Via Gen. Clark,19 – Rendita catastale 17.649,30– Cat. B/4 – Classe 8
- Immobile – Salerno via C. Perris,5/Faticati 10 Rendita catastale 10.548,63 – Cat. A/10 – Classe 3

L'immobile di Via Roma, costruito nel 1927, è sottoposto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, da vincolo storico artistico con decreto prot.870 del 16/11/2010 della Direzione Regionale Campania del Ministero dei beni Culturali.

Gli approcci metodologici nell'individuazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i relativi piani di azione non possono avere una matrice unitaria ma debbono essere distinti in considerazione delle peculiarità e dei vincoli normativi esistenti.

Per l'edificio storico di via Roma, il vincolo storico artistico, impone la programmazione di interventi conservativi e di restauro. Pertanto, la gestione dell'immobile costituisce un

impegno gravoso in termini economici. L'architettura degli ambienti, la collezione d'arte e la preziosa unicità del Salone Antonio Genovesi sono dei punti di forza, in quanto la relativa fruizione potrà contribuire a dare prestigio alle iniziative messe in campo per la valorizzazione del territorio, i prodotti tipici locali e le eccellenze della Provincia di Salerno. Gli interventi che interesseranno l'immobile saranno indirizzati alla continuazione dell'opera di messa in sicurezza che si sta portando avanti dal 2006.

In seguito, considerata la mancata approvazione nel 2007, da parte della Giunta Camerale della programmazione di un intervento complessivo di recupero delle facciate, approvato dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici di Salerno e Avellino prot. 23158 del 26/08/2008, sono stati posti in essere singoli interventi di messa in sicurezza.

Nel corso degli ultimi anni si è proceduto alla posa in opera di reti contenitive, da ultimo nel corso dell'esercizio 2019.

Dal punto di vista economico, fino a quando non saranno reperite le risorse finanziarie, non sarà possibile procedere organicamente ma sarà obbligatorio il ricorso, come programmato per l'esercizio 2020, ad interventi mirati secondo il grado d'urgenza riscontrato dal monitoraggio annualmente effettuato.

Occorre, comunque, sottolineare, come sia stato provvidenziale, l'intervento generalizzato di messa in sicurezza provvisoria, attraverso la posa in opera di reti contenitive, che ha consentito di allungare i margini temporali per disporre gli interventi di messa in sicurezza.

La programmazione dei lavori nei prossimi esercizi sarà costantemente accompagnata dal monitoraggio della situazione complessiva e di tenuta degli interventi temporanei posti in essere negli anni.

Per l'esercizio 2020 si rende necessario un intervento di recupero e restauro conservativo che interessi i balconi al piano primo.

Per l'immobile di via Gen. Clark, dove pure sono stati operati interventi di messa in sicurezza di alcuni cornicioni, vengono programmati interventi di sistemazione delle parti messe in sicurezza ed interventi rivolti all'efficientamento e risparmio energetico con la posa in opera di cappotto termico al terrazzo del piano rialzato, la protezione dei parapetti dei terrazzi con apposite ringhiere anti caduta e la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per l'edificio di via Perris/Fatigati sono in corso le procedure amministrative per l'alienazione.

La realizzazione degli interventi di manutenzione vanno armonizzati con le disposizioni di Finanza pubblica che si sono susseguite dal 2007 ad oggi. Rientrano in tale ambito di restrizioni gli interventi di straordinaria manutenzione da eseguirsi per l'edificio di Salerno via Gen. Clark,19.

L'immobile - via Roma,29, è vincolato, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/20004, ed è escluso dalle restrizioni summenzionate. Infatti, le disposizioni di cui all'art.30 del Testo Unico dei Beni Culturali, D._lgs. 42/2004, impongono alla Camera di Commercio di Salerno, in quanto proprietaria del bene oggetto di tutela, di garantirne la sicurezza e conservazione.

Gli interventi da eseguirsi su quest'immobile sono volti esclusivamente alla messa in sicurezza. In ogni caso, essendo prevalente la tutela del bene, qualsiasi intervento va funzionalizzato obbligatoriamente al recupero ed alla conservazione.

A tal Fine, la Camera di Commercio ha ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, con nota prot.29057 del 30/09/2008, la deroga di cui al comma 621 dell'articolo 2

della L.224/07 per l'esecuzione di interventi di restauro e recupero conservativo dell'edificio.

Secondo, l'interpretazione delle norme in materia di tagli alla spesa, non rientrano nei vincoli di contenimento della spesa gli interventi disposti sugli immobili soggetti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e i lavori disposti per l'adeguamento degli ambienti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – testo unico sulla sicurezza.

I lavori programmati per l'esercizio 2020, pertanto, sono improntati al recupero e conservazione, alla manutenzione degli ambienti, alla messa in sicurezza ed al miglioramento del grado di efficienza energetica ed al risparmio energetico.

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE EURO 8.000

Tale previsione di oneri concerne gli acquisti di apparecchiatura ed attrezzatura varia necessaria per gli uffici dell'Ente.

ATTREZZATURE INFORMATICHE EURO 15.000

Tale previsione di oneri concerne principalmente i costi connessi all'acquisizione da parte dell'Ente di componenti hardware.

ARREDI E MOBILI EURO 2.000

Gli oneri riguardano i lavori di arredamento e sistemazione degli ambienti da eseguire nelle varie sedi camerali.

OPERE D'ARTE EURO 30.000

Gli oneri in questione riguardano alcuni lavori di recupero e di restauro delle opere d'arte possedute.

BIBLIOTECA EURO 2.500

Si prevedono investimenti per l'acquisto di nuovi volumi.

PARTECIPAZIONI E QUOTE EURO 5.000

Tali oneri riguardano futuri acquisti di quote di capitale in società non controllate né collegate o per eventuali aumenti di capitale sociale di società già partecipate.

FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli Investimenti che si prevede di realizzare nell'esercizio 2020 ammonta, come evidenziato, ad **Euro 494.500**.

Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al DPR 254/05 induce ad individuare preliminarmente le risorse finanziarie necessarie per valutare la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione.

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.

Ad ogni modo si riporta in dettaglio l'analisi di bilancio effettuata sui valori da pre-consuntivo 2019 per verificare la sostenibilità del piano degli investimenti programmati per l'esercizio 2020.

Si precisa che sono stati analizzati in particolare gli aspetti relativi alla solidità patrimoniale della Camera, al fine di dimostrare la possibilità di finanziare l'investimento utilizzando fonti non impiegate, e alla liquidità, al fine di evidenziare l'opportunità di sostenere l'investimento con i flussi di cassa che la stessa Camera è in grado di generare.

A tal proposito sono stati elaborati gli indici di situazione finanziaria ed i margini finanziari fondamentali per addivenire ad una risposta in merito all'equilibrio/squilibrio strutturale dell'Ente. Tra i margini finanziari sono stati analizzati il margine di struttura, il margine di tesoreria, ed il capitale circolante netto.

Ai fini delle analisi economico-finanziarie considerate, i valori dell'attivo e del passivo sono stati riclassificati in base al criterio di destinazione i primi, alla diversa origine delle fonti di finanziamento i secondi.

La classificazione dei valori dell'attivo in disponibilità o immobilizzazioni si è basata sul criterio di realizzabilità dei singoli investimenti valutando gli elementi destinati a trasformarsi in forma liquida entro oppure oltre i limiti della durata annuale.

Con analogo criterio convenzionale, è stata effettuata una riclassificazione del passivo in base alla durata breve o lunga dei finanziamenti.

ANALISI PER MARGINI

A) MARGINE DI STRUTTURA

Un indicatore importante nella analisi della solidità patrimoniale è il margine di struttura.

Tale indicatore segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

$$\mathbf{Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - (Attivo Fisso)}$$

$$\mathbf{Ms = (16.208.529 + 5.601.804) - 15.320.667 = 6.489.666}$$

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Attivo Corrente / Passivo corrente

$$\mathbf{12.256.244 / 5.766.579 = 2,13}$$

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il **margine di tesoreria** che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

marginale di tesoreria = (Liquidità immediata + Liquidità Differita) – (Passività Correnti)

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

marginale di tesoreria = (9.569.893 + 2.660.220) – 5.766.579) = 6.463.534

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta **il quoziente primario di tesoreria (real time ratio)** ed è dato dal seguente rapporto:

Qt = Liquidità immediata / Passività correnti vale a dire 9.569.893/5.766.579 = 1,66

L'analisi per indici e margini utilizzata è in grado di fornire utili indicazioni sulla struttura patrimoniale, finanziaria, sulle condizioni di liquidità e di efficienza economica dell'Ente.

Ciò consente alla Camera di finanziare il Piano degli Investimenti senza ricorrere al mercato del credito (capitale di terzi) e, soprattutto, senza alterare la propria struttura patrimoniale.

Salerno, 25 novembre 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)**

**IL PRESIDENTE
(Ing. Andrea Prete)**



**Camera di Commercio
Salerno**



**Ragioneria
Generale
dello Stato**

Norme di contenimento della spesa pubblica
(QUADRO SINOTTICO)

Per maggiori informazioni si veda la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 29 aprile 2019

Contenimento spese per consumi intermedi

Sistema degli acquisti e dei beni

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 , a decorrere dall'1 gennaio 2019	Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento
Articolo 1, comma, 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

<p>Articolo 1, comma, 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (<i>a decorrere dal 1° gennaio 2016</i>).</p>	<p>225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.</p>
<p>Articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p>“226. Le convenzioni di cui all’ articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa”.</p>
<p>Articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205</p>	<p>“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già</p>

	<p>stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”</p>
<p>Articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p>Articolo 1, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.</p>
<p>Articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.</p>
<p>Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, si veda l'art. 1, comma 385, L. 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Art.1 comma 385: L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL”.</p>
<p>Articolo 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato successivamente dall'articolo 28, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>	<p>L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.</p>

<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:</p> <p>a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;</p> <p>b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;</p> <p>c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;</p> <p>d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;</p> <p>e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;</p> <p>f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;</p> <p>g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.</p>
<p>Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p> <p>Nota: la Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2016-11 gennaio 2017, n. 7 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2017, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del</p>

	bilancio dello Stato.
Articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.
Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:</p> <p>a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;</p> <p>c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.</p>
Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</p> <p>a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;</p>
Articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 integrato dall'art. 1, comma 421, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.	3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

<p>Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p> <p>4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.</p>
<p>Articolo 21 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.</p> <p>Nota: l'articolo sopra indicato ha sostituito le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. ss-bis), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella versione modificata dall'art. 129, comma 1, lett. n), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.</p>	<p>Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.</p> <p>2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.</p> <p>3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.</p> <p>4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici</p>

	<p>individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.</p> <p>5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.</p> <p>6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. <p>8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p> <p>9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.</p>
<p>Articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>“507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al</p>

<p>In attuazione del citato comma 507 si veda il D.M. 28 novembre 2017.</p>	<p>soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”</p> <p>D.M. 28/11/2017 - Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.</p> <p>Art. 1. Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2016 relative alle specifiche convenzioni così come riportate nell'Allegato 2.</p> <p>3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.</p>
<p>Articolo 1, commi 548-550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Con riferimento al comma 548, si veda l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.</p>	<p>“548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.</p> <p>549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.</p> <p>550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”</p> <p>D.L. 07 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.</p> <p>Art. 1. Disposizioni in materia di vaccini</p> <p>2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.</p>

	<p>2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.</p>
<p>Beni e servizi informatici</p>	
<p>Articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.</p>
<p>Articolo 1, commi 513, 514, 514-bis, 515 e 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p>514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.</p> <p>514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018.</p> <p>515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite</p>

<p>Articolo 1, comma 515-bis, inserito dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (in vigore dal 10 dicembre 2016)</p>	<p>Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (177), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p> <p>516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.”</p> <p>515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.</p>
--	---

Immobili

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010</p> <p>619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.</p> <p>621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.</p>

<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.</p> <p>623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.</p> <p>Art. 8, comma 1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p>
<p>Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. dall'art. 13, comma 3, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , dall'art. 1 - Comma 1125 della l. 27/12/2017, n.</p>	<p>In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018 e 2019 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>

<p>205..e, successivamente, dall'art. 1, comma 1133, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	
<p>Articolo 3, commi 4, 4-bis, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato e integrato dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 500, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</p> <p>b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. <i>(comma introdotto dall'art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)</i></p> <p>5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.</p> <p>6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.</p>

Articolo 12, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.¹

¹ Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (*Gazzetta ufficiale* 23 aprile 2012, n. 95)

«**1-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.²

² Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (*Gazzetta ufficiale* 12 maggio 2014, n. 108).

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente²

Articolo 12, comma 2, lett. a), b), c) e d), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*Alinea così modificato dall'art. 27, comma 5, lett. a), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,

	<p>nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;</p> <p>b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;</p> <p>d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.</p>
--	--

AUTOVETTURE

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.</p>
<p>Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere</p>

2014, n. 89.	derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125	<p>2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale</p> <p>4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225</p> <p>4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.</p>

<p>Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹ su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.</p>
---	---

¹ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 recante “*Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone*” pubbl. su GU Serie Generale n. 287 dell’11 dicembre 2014. In particolare, si segnala il comma 2 dell’art. 4 che dispone “*Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.*”

Spese per collaborazioni e consulenze

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ulteriormente novellato dall'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, dall'art. 35, comma 1-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
Art. 61, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso

Riferimento normativo	Disposizione
	l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Nota: La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p><i>Sull'applicabilità delle disposizioni del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 19-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.</i></p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.</p> <p>Art. 19-ter. Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato (In vigore dal 6 dicembre 2017)</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>
<p>Art. 14 commi 1,2,3,4 decreto legge. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p>4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".</p> <p>4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.</p>

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.</p> <p>15. <i>Omissis</i>... le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996].</p>
<p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. <i>Omissis</i>. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. <i>Omissis</i>.</p>
<p>Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (norma interpretativa)</p>	<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p> <p>Nota: L'art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha interpretato il presente comma nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.</p>
<p>Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.</p>
<p>Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle <u>autorità portuali</u> le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente <u>aumentate del cinque per cento</u> a decorrere dal <u>1° gennaio 2013</u> nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.</p>
<p>Art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, commi 167 e 257, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall'art. 1, comma 440, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a</p>	<p>A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Omissis...Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. (</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>decorrere dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Per la disapplicazione delle disposizioni del presente comma vedi <i>l'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>L. 7 ottobre 2013, n. 112</i></p>	<p>1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.</p>
<p>Art. 4-bis comma 2-bis.L. 29/12/1993, n. 580 aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219</p>	<p>Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconfiribilità previsti dalla legge.</p>

Altre Tipologie di spesa

<u>Agenzie fiscali</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successivamente novellato dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il presente comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1133, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p> <p><i>NB = per l'applicazione di tale ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.</i></p>	<p>Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.</p>
<p>Articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:</p> <p>a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;</p> <p>c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;</p> <p>d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;</p> <p>e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di</p>

	<p>carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.</p>
--	---

Relazioni pubbliche, convegni, mostre...

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art. 10, comma 20, del D.L. 6 luglio</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare</p>

<p>2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p><i>Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.</i></p>	<p>la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Art. 10, comma 1, D.L. 8/08/2013, n. 91</p> <p>1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.</p>

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Spese per sponsorizzazioni	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 61, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	15. Omissis... le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996].
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
Articolo 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso

	l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
<u>Spese per missioni</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n.266 così modificato dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.</p> <p>Articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 9 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, con effetto dal 1° gennaio 2009. Vedi, anche, il comma 23-octiesdecies dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 670, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.</p>
Articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p> <p>Nota: Per la cessazione della corresponsione delle diarie, di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche l'art. 6, commi 20 e 21-bis del medesimo D.L. 78/2010,</p>

	convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.
<p>Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>Comma così modificato dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240, dall'art. 58, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 1, comma 317, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</i></p> <p><i>Si segnala in particolare che con l'ultima norma sopra citata è stato eliminato il limite di spesa per missioni delle Università Statali.</i></p> <p>Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 e, successivamente, l'art. 26, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.</p> <p>D.L. 08/08/2013, n. 91, art 10, comma 1 : Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.	La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea
Articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.	Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
<u>Spese per attività di formazione</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con tale norma è stata prevista l'eliminazione del limite di spesa per attività di formazione delle Università Statali.	A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università.
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
<u>Compensi collegi arbitrali</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	9. Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.

	<p>17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.....<i>Omissis</i></p>
--	--

Personale

<p>Art. 1, comma 360, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Disciplina dei concorsi pubblici A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.</p>
<p>Art. 1, comma 361, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.</p>
<p>Art. 1, comma 365, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Art. 1, comma 362, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Validità di graduatorie di concorsi pubblici Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.</p>
<p>Art. 1, comma 363, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.</p>
<p>Art. 1, comma 364, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59</p>
<p>Art. 1, comma 399, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Differimento utilizzo facoltà assunzionali (budget 2019) Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019</p>

	relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
Art. 1, comma 1131, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)	<p>Proroga facoltà assunzionali (budgets 2010-2018)</p> <p>Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>2) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>b) all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» e le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>2) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;</p> <p>f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2019»;</p> <p>g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2020»;</p> <p>h) all'articolo 28, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».</p>
	<u>Turn-over 2019-2021</u>
Art. 3, comma 1, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114	Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
Art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).	Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di

	<p>garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.</p>
<p>Articolo 9, commi 1-2 e 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p> <p>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>(Modifica del regime assunzionale per gli enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016)</p> <p>Articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p>	<p>Comma 1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.</p> <p>Comma 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.</p> <p>Comma 6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:</p> <p>a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;</p> <p>b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;</p> <p>c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.</p> <p>L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni sono soppressi.</p>
<p>Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e da ultimo dall'art. 1, comma 251 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di</p>	<p>Per l'anno 2018 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale.</p> <p>A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall' art. 1, comma 303, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>

<p>stabilità 2016).</p> <p>Art. 1, comma 978, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13- bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.</p>
<p>Articolo 1, comma 303, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).</p>	<p>All'articolo <u>1, comma 1, lettere a) e b)</u>, del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, ai sensi del DPCM 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, della Legge n. 232/2016, le singole Università possono comunque procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.</p>
<p>Art. 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015).</p>	<p>In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del decreto legislativo n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.</p>
<p>Art. 1, comma 349, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).</p>	<p>La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.</p>
<p>Art. 1, commi 10 septies e 10 octies del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 Il comma 10 octies è stato modificato dall' art. 4, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.</p>	<p>All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".</p> <p>Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».</p>
<p>Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016.</p> <p>Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012).</p>

<p>Articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.</p>	<p>Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.</p> <p>Tuttavia, in base all'avvio delle recenti procedure di riordino delle CCIAA e fino al completamento delle procedure di ricollocazione del relativo personale soprannumerario, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.</p>
--	---

Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017</p>	<p>Comma 1: le amministrazioni, con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;</p> <p>b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;</p> <p>c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;</p> <p>Comma 2: le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>Comma 3: ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>Comma 5: fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, per le professionalità interessate dalle predette procedure;</p> <p>Comma 7:. ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001.</p>

	<p>Comma 8: le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge, n. 78/2010;</p> <p>Comma 9: fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, . I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 1, comma 668, della legge n. 205/2017	Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Art. 1, comma 669, della legge n. 205/2017	All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo, n. 75/2017, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».
Turn-over enti di nuova istituzione	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Trattenimenti in servizio	
Riferimento normativo	Disposizione

<p>Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p>1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati.</p>
---	--

Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p> <p>Articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p> <p>Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125</p> <p>Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015</p>	<p>Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.</p> <p>L'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.</p> <p>Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015</p>	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>

Lavoro flessibile

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni</p>	<p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse</p>

	<p>finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>
<p>Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78</p>	<p>L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001 apportando le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;</p>

	<p>2) il comma 1-bis è abrogato;</p> <p>3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;</p> <p>b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;</p> <p>b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;</p> <p>b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;</p> <p>b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;</p> <p>b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;</p> <p>b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.»;</p> <p>b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:</p> <p>a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;</p> <p>b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.</p> <p>4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;</p> <p>b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;</p> <p>b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».</p>
<p>Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013</p>	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.</p>

Dotazioni organiche Fabbisogno di personale	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, recante modifica all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001.	Sul fronte del fabbisogno di personale, si segnala la modifica apportata all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Sempre alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.
Articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017, recante introduzione dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001.	L'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei citati piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
Articolo 12, comma 1, lett. a), del Dlgs. 100/2017, recante modifica all'articolo 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016.	Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 5, ha previsto che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera
Articolo 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 100/2017, recante modifica all'articolo 19, comma 8, D.lgs. n. 175/2016	Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 8, ha previsto che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Tuttavia, la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
Articolo 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017, recante modifica all'articolo 19, comma 9, del D.Lgs.	E' infine previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, e, comunque non oltre il 31 dicembre

175/2016.	2017.
Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, commi 108 e 110 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:</p> <p>a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;</p> <p>b) la riduzione dei contratti di consulenza;</p> <p>c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;</p> <p>d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;</p> <p>e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
Articolo 18 del D.Lgs. n. 75/2017 recante modifiche all'articolo 55- <i>septies</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.	In relazione all'INPS, l'art. 18 del D.Lgs. n. 75/2017, nel modificare l'art. 55- <i>septies</i> del D.Lgs. 165/2001, ha attribuito all'istituto la competenza esclusiva sul territorio nazionale in relazione agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia. Tale competenza viene svolta nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate e, sul fronte delle risorse umane, mediante medici di medicina fiscale che restano inquadrati nelle ASL e della cui opera l'istituto si avvale tramite apposite convenzioni.
Buoni pasto	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la

	contrattazione integrativa.
Ferie, riposi e permessi	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Articolo 1 comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).	Viene prorogato per il 2019, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è di cinque giorni. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima .
Trattamento economico del personale	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.	Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Articolo 1, comma 436, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Articolo 1, comma 437, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 1, comma 438, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di

	<p>cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>
<p>Articolo 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:</p> <p>a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;</p> <p>b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.</p>
<p>Articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Trasformazione del regime di progressione stipendiale triennale per Professori e Ricercatori in regime di progressione biennale con decorrenza economica dall'anno 2020</p>	<p>Il comma 629 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede la trasformazione in regime di progressione biennale del regime di progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.</p> <p>Detta trasformazione avrà decorrenza giuridica dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>Articolo 1, comma 632 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Applicabilità al personale INAF del comma 629</p>	<p>Ai sensi del successivo comma 632 della medesima Legge, infine, le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari.</p>
<p>Articolo 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. Tale aggiornamento è avvenuto con il D.P.C.M. del 27 febbraio 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2017.</p>
<p>Articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, come modificato</p>	<p>Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo</p>

dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Articolo 23-ter , del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.</p> <p>Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
Articolo 1 , commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.	<p>471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p>474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.</p> <p>475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con</p>

	modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.	A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011	Il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.
Art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta
Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

	459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Articolo 22, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75	5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato».
D.lgs. n. 116/2016, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare	Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124/2015) reca la modifica dell'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo n. 165/2001 sul licenziamento disciplinare. Si è, in tal modo, riconosciuta una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Articolo 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.	Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2). I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.
Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

	<p>6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.</p>
<p>Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p> <p>5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>Articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 75/2017</p>	<p>lett. a) sostituisce il comma 1: La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>lett. c) di modifica del comma 3-bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.....</p> <p>lettera f) sostituisce il comma 3-quinquies, sesto periodo: "In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.....".</p>
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e</p>	<p>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio</p>

<p>così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p>2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>Articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 Art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017</p>	<p>L'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del <i>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.</p> <p>Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del <i>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'<i>articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</i> sia abrogato.</p> <p>L'art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017, inserendo il comma 4-bis all'art. 23 del</p>

	<p>decreto legislativo n. 75/2017, ha esteso alle Università statali, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di incrementare, oltre il limite previsto dal comma 2 del citato art. 23, la parte variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi.</p> <p>Con apposito DPCM, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le Università statali che possono accedere alla predetta sperimentazione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014; • la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva • dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 49/2012; • dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2012. <p>Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di incremento della parte variabile dei fondi.</p>
Art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017	<p>Introduce disposizioni a fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali.</p>
Articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019.	<p>1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:</p> <p>a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;</p> <p>b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.</p>
Onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.	1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura

dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 48-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>2-<i>bis</i>. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.</p>
<p>Articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.</p>	<p>1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.</p> <p>2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-<i>bis</i>, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p> <p>5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.</p> <p>6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-<i>bis</i> del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.</p>

VERBALE N. 11/2019

In data 13/12/2019 alle ore 10:30, presso la sede operativa della Camera di Commercio di Salerno in Via Generale Clark 19/21, nel Comune di Salerno, si è riunito, previa regolare convocazione del giorno 4/12/2019, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di:

Dott.ssa Claudia Mario	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Vincenzo Bennet	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Assente (interviene alle ore 12.00)
Dott.ssa Ida Celestino	Componente effettivo in rappresentanza del MISE	Presente

per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- parere su bilancio preventivo 2020;
- varie ed eventuali

ESAME DEL PREVENTIVO ECONOMICO RELATIVO ALL'ANNO 2020

Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 71 del 25/11/2019 e consegnato al Collegio dei revisori in pari data, per acquisire il relativo parere di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del DM 27 marzo 2013.

Il Collegio viene assistito nell'esame del predetto Budget dal Dott. Antonio Luciani, in qualità di responsabile dell'Area II "Finanze", delegato con determinazione del Segretario Generale n. 555 del 30/11/2017, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la predisposizione della propria relazione.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Preventivo che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Alle ore 12.00, nel corso dei lavori, interviene il Dott. Vincenzo Bennet, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio rammenta che il Budget completo degli allegati deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, alla amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

VARIE ED EVENTUALI

Il Collegio prende atto della bozza di delibera di Giunta (odg seduta del 18/12/2019) avente ad oggetto il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente (art. 20, co 1, D. Lgs. 175/16)" dal quale si rileva che non sono intervenute modifiche rispetto al piano straordinario precedentemente approvato ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Claudia Maio


(Presidente)

Dott. Vincenzo Bennet

(Componente)

Dott.ssa Ida Celestino

(Componente)



RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2020

Si è esaminato il Preventivo Economico dell'anno 2020 consegnato al Collegio dei revisori in data 25/11/2019, per redigere il parere di competenza.

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

- il budget economico annuale e pluriennale;
- la relazione sulla gestione della Giunta camerale ex art. 7 del DPR 254/05;
- il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3 (per gli Enti in SIOPE);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- ulteriore documentazione prevista dal regolamento dell'Ente, e segnatamente, lo schema Allegato A) al Dpr 254/05 (Preventivo Economico), lo schema Allegato B) (Budget direzionale).

Il Preventivo economico è stato redatto:

- secondo lo schema di cui all'allegato 1 del citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di competenza economica;
- tenendo conto delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22 agosto 2013;
- nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare ministeriale MEF - RGS n. 31 del 29/11/2018 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2018" e della circolare ministeriale MEF - RGS n. 14 del 29/04/2019 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - Circolare 29 Novembre 2018 n. 31/RGS - Ulteriori indicazioni";
- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella relazione illustrativa.
- nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017.

Il Collegio dà atto, altresì, che il Preventivo economico in esame, raffrontato con i valori del Preventivo assestato dell'anno precedente, è stato redatto seguendo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 ed è sintetizzabile nella tabella che segue:

VOG	BUDGET 2020	BUDGET 2019 (assestato)	DIFFERENZA
Conto Economico			-
Valore della Produzione	15.992.700	18.805.864	- 2.813.164
Costi della Produzione	15.992.700	18.905.703	- 2.913.003
Diff.za tra valore e costi della produzione	-	99.839	99.839
Proventi e Oneri finanziari	33.707	18.100	15.607
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
Proventi e Oneri straordinari	-	81.739	- 81.739
Risultato prima delle imposte	33.707	0	33.707
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-	-
Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	33.707	0	33.707

Il Valore della Produzione per l'anno 2020 è di euro 15.992.700 ed è così composto:

ay 3

11/17

Valore della produzione	BUDGET 2020	BUDGET anno 2019 (asstate)	DIFFERENZA
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	15.590.500	18.266.664	- 2.676.164
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	- 1.000	-	- 1.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	403.200	539.200	- 136.000
Totale	15.992.700	18.305.864	- 2.313.164

I ricavi dell'attività istituzionale riguardano, in particolare:

- ✓ diritto annuale Euro 11.318.000: i ricavi in questione costituiscono il 71% circa dei proventi correnti e comprendono Euro 9.700.000 per diritto annuale di competenza dell'esercizio 2020, Euro 1.500.000 per sanzioni relative a violazioni in materia di tributo camerale ed Euro 120.000 per interessi legali, oltre Euro 2.000 riferiti a minori ricavi per rimborso diritto annuale. L'accantonamento al fondo rettificativo (fondo svalutazione crediti) per il 2020 si attesta ad Euro 5.640.500;
- ✓ diritti di segreteria 4.228.500, che rappresentano il 26% circa dei proventi correnti;
- ✓ contributi e trasferimenti (pari ad Euro 230.500), proventi da servizi (pari ad Euro 216.700) costituiscono il restante 3% dei proventi correnti. Si registra una variazione in diminuzione pari a Euro 1.000 nelle rimanenze di magazzino.

Il Collegio rileva che i Proventi della gestione corrente - pari ad Euro 15.992.700 - fanno registrare, rispetto ai valori da preconsuntivo 2019, un decremento di Euro 3.023.911, da attribuire in massima parte alla previsione della voce "Diritto annuale", che, per l'anno 2020, non contempla la maggiorazione del 20% prevista dal comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016, per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Al riguardo il Collegio dà atto che sono in corso le procedure amministrative per pervenire alla determinazione dell'incremento del tributo camerale nella misura del 20% anche per il triennio 2020/2022.

Infatti, il Consiglio camerale, con provvedimento n. 12 del 25/11/2019, ha deliberato l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93, in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dall'apposito decreto ministeriale da destinare quanto al 10% al progetto "PUNTO IMPRESA DIGITALE", per il 2% al progetto "FORMAZIONE LAVORO", per il 4% al progetto "TURISMO", per il 2% al progetto "PREPARAZIONE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." e per il restante 2% al progetto "PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO".

Il suddetto incremento non è stato imputato al Preventivo 2020 in assenza del decreto di approvazione da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico.

Si prende atto che il Ministero dello Sviluppo Economico - DG Vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale - con nota 347962 dell'11/12/2019 nel comunicare le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte e annotate al Registro delle Imprese per l'anno 2020 ha espresso la condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere ai fini dell'autorizzazione da parte dello stesso Dicastero della maggiorazione del 20% ed ha invitato le singole Camere di Commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la richiesta di autorizzazione da parte di Unioncamere.

La determinazione presuntiva dell'ammontare delle sanzioni per violazioni in materia di diritto annuale è stata effettuata applicando la misura contemplata dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%), nonché sulla base del saggio legale vigente ai fini della determinazione dei relativi interessi moratori.

Gli importi così determinati sono stati oggetto, poi, di ulteriore rettifica come analiticamente riportato alle pagine da 15 a 17 della relazione sulla gestione di accompagnamento al Preventivo della Giunta camerale.

Pertanto, nel preventivo economico 2020 è stato, inoltre, iscritto un valore di Euro 1.500.000 per ricavi derivanti da sanzioni tributarie connesse a violazioni in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, determinate applicando la sanzione nella misura del 30% al credito presunto per diritto al 31.12.2020, nonché interessi moratori maturati nel periodo successivo alla scadenza, calcolati al saggio legale vigente, delle annualità per le quali non è stato ancora emesso il relativo ruolo, quantificate in Euro 120.000.

L'Ente prevede che nell'esercizio 2020 sia resa esecutivo il ruolo per i contribuenti che, con riferimento all'annualità 2016 del diritto camerale, non abbiano effettuato il versamento relativo, ovvero abbiano effettuato versamenti incompleti.

cy *CB* *R*

Di seguito si riporta il numero delle imprese che l'Ente prevede di sanzionare a norma dell'art. 4 del DM 27 gennaio 2005, n. 54, mediante iscrizione a ruolo con il relativo carico, suddiviso per stato di accertamento in relazione al tributo camerale anno 2016:

Data Emissione: 10/12/2019

Stato Ruolo	Stato pagamento	Anno	Numero posizioni	Totale diritto	Totale Interessi	Totale sanzioni
trasmesso	omesso	2016	43.453	€ 3.555.594,25	€ 44.688,03	€ 1.649.909,49
	incompleto	2016	1.529	€ 68.843,53	€ 862,93	€ 32.440,59
	omessa mora	2016	2	€ 0,59	€ 0,01	€ 104,00
	tardato	2016	995	€ 62,98	€ 197,23	€ 45.559,64

Il Collegio dà atto che il Preventivo 2020, in via prudenziale, non presenta alcuna previsione nell'ambito della gestione straordinaria in ordine all'impatto dell'emissione del ruolo rispetto al credito risultante in bilancio.

I Costi della produzione ammontano ad euro 15.992.700 e riguardano:

Costi della produzione	BUDGET anno 2020	BUDGET anno 2019 (assestato)	DIFFERENZA
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	-	-	-
Costi per servizi	3.645.759	6.494.289	- 2.848.530
Costi per godimento di beni di terzi	30.000	28.012	1.988
Spese per il personale	3.988.350	4.022.562	- 34.212
Ammortamenti e svalutazioni	6.130.061	6.173.877	- 43.816
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.198.530	2.186.963	11.567
Totale	15.992.700	18.905.703	2.913.003

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- in applicazione dell'art.1, comma 859 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e sulla scorta delle indicazioni contenute nella summenzionata Circolare 14/2019/RGS in merito all'introduzione di incentivi e premialità ai fini del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'Ente, per l'anno 2020, ha prudenzialmente ridotto del 3% i costi di competenza per consumi intermedi in presenza di ritardi nel pagamento dei debiti commerciali superiori a 60 giorni. Il valore stanziato per consumi intermedi nel 2019 è stato di Euro 2.305.936,73, per cui, apportando la riduzione precauzionale di cui innanzi, detto stanziamento, per l'anno 2020, è stato ridotto ad Euro 2.236.758,63.

Le spese per il personale, sia fisse che accessorie, gli oneri sociali, l'accantonamento TFR e le altre spese per il personale, rappresentano il 25% del totale degli oneri correnti.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre indennità accessorie, fermo restando il principio della destinazione della spesa, si è tenuto conto anche della propensione all'assorbimento di tale risorsa nel corso dell'ultimo esercizio, sulla base delle risultanze dei dati già classificati per centri di costo.

La previsione di costo in commento riflette l'impatto generato dal nuovo CCNL "Funzioni locali" 21/5/2018, con riferimento sia alle competenze fisse che a quelle accessorie.

On B
R

	Previsione consuntivo 31.12.2019	Preventivo economico 2020	Organi istituzionali e Segreteria Generale	Servizi di supporto	Anagrafe e Regolazione del Mercato	Studio, formazione promozione economica
			(A)	(B)	(C)	(D)
6 a) competenze	2.850.796	2.957.367	787.547	534.883	1.335.011	299.926
6 b) oneri sociali	713.457	720.639	202.261	127.228	318.688	72.462
6 c) accantonamento IFR	245.370	245.370	73.459	36.590	120.136	15.185
6 d) altri costi	64.935	64.975	11.875	50.000	3.100	
TOTALE	3.874.557	3.988.350	1.075.142	748.701	1.776.935	387.573

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, nel 2020, si registra un lieve aumento delle spese per il personale riconducibile alla previsione dell'assunzione di n. 4 unità di personale appartenenti alle categorie protette ex lege 68/99 categoria professionale "C", posizione economica "C1".

Viene data esatta applicazione alla previsione di cui all' art. 13 del 24 aprile 2014, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che, al 1° comma, ha fissato il limite massimo retributivo a decorrere dal 30 aprile 2014 in Euro 240 mila annui corrispondenti alla retribuzione fissata riferiti per il primo Presidente di Cassazione.

La retribuzione accessoria è complessivamente determinata in Euro 1.033.415 per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensiva della quota destinata al finanziamento delle retribuzioni del personale con posizione organizzativa, ed Euro 314.042 destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tenuto conto dei criteri di costituzione del Fondo per le risorse decentrate contemplati dai CCNL del Comparto Funzioni Locali e sulla scorta delle varie misure di contenimento della spesa pubblica, sia del personale con qualifica non dirigenziale che della dirigenza, risulta in linea con le previsioni iscritte nel bilancio 2020, e comunque tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Tra "gli altri costi del personale" sono comprese le seguenti voci: interventi assistenziali (Euro 50.000) altre spese per il personale (Euro 4.600), assegni pensionistici (Euro 375), rimborso ad Unioncamere Roma della quota parte dei costi per il personale in aspettativa sindacale (Euro 10.000).

E', tuttavia, da evidenziare che sono annoverati tra i costi di funzionamento gli oneri che l'Ente sostiene per i servizi di portineria/guardiania e pulizia acquisiti dalla società TecnoService Camere Scpa e per i servizi amministrativi Registro delle Imprese acquisiti, invece, dalla società IC Outsourcing Scrl.

Il Collegio prende atto che entrambe le società innanzi menzionate sono "in house" e risultano iscritte nel registro delle Amministrazioni aggiudicatrici ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016, operando, appunto, *in house providing*.

Il costo per l'espletamento dei servizi di portineria/guardiania e pulizia è così strutturato:

- costo stimato annuale Euro 154.000,00 (IVA esente) - Portineria/guardiania
- costo stimato annuale Euro 146.000,00 (IVA esente) - pulizie
- canone stimato annuale Euro 60.000,00 (IVA esente) - canone

La durata del relativo contratto è quinquennale, e, precisamente, dall'1/1/2016 all'1/1/2021.

La IC Outsourcing, rende i seguenti servizi:

- Pratiche Reg. Imprese
- Pratiche Artigiane

ey B
P

- Altre pratiche RI (bilanci)
- Cessazioni di ufficio
- CNS/Token
- Carte Cronotachigrafiche
- Gestione sede decentrate
- Attività di corrispondenza e supporto DPR 247/2004 SUAP ATTIVITA' REGOLATE ARTT. 2190, 2191 E 2490 CC che sono da annoverarsi nell'ambito delle attività caratteristiche dell'Ente

Il costo per l'espletamento dei predetti servizi è così strutturato:

- costo stimato annuale Euro 480.000,00 (IVA esente)
- costo stimato mensile Euro 40.000,00 (IVA esente)

La durata del relativo contratto è quinquennale, e, precisamente, dall'1/1/2015 all'1/1/2020.

Tuttavia, il Collegio osserva che mentre l'attività di portineria/guardiania e pulizia può annoverarsi tra i servizi che l'Ente può effettivamente acquisire dall'esterno, in considerazione dei contenuti delle prestazioni per le quali non è possibile attingere a personale in organico dell'Ente, altrettanto non può affermarsi per le prestazioni rese dalla IC Outsourcing.

Conseguentemente i relativi oneri collocati nell'ambito dei costi di funzionamento andrebbero annoverati nell'ambito del costo del personale in quanto trattasi di attività amministrativa strettamente connessa alle funzioni istituzionali; ne consegue che l'incidenza del costo del personale sugli oneri correnti passerebbe dal 25% al 28%.

Trattandosi di contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio non può ritenersi che tali contratti comportino l'impiego di "nuovo personale a qualunque titolo assunto" (DM Mise 16/2/2018).

Il Collegio rileva che le quote associative, calcolate sulla base degli introiti del diritto annuale (e ciò vale sia per l'Unione regionale che nazionale delle Camere di Commercio, nonché per la partecipazione al fondo perequativo), in virtù dei tagli operati dall'art. 28 del DL 90/2014 alle misure del tributo camerale, presentano sensibili variazioni rispetto all'esercizio in corso. Detta variazione sarà ulteriormente incrementata all'esito dell'iscrizione nel Preventivo della quota associativa dovuta alla nuova partecipazione in Promos Italia Scarl deliberata dalla Giunta camerale ed in corso di procedura autorizzatoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Proventi finanziari

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2020	BUDGET anno 2019 (assestato)	DIFFERENZA
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	33.707	18.100	15.607
Totale	33.707	18.100	15.607

Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari

Proventi e oneri straordinari

Cu
3
R

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2020	BUDGET anno 2019 (asestato)	DIFFERENZA
Proventi straordinari:			
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	-	86.739	
Totale proventi straordinari		86.739	- 86.739
Oneri straordinari			
Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi	-	5.000	
Totale proventi straordinari	-	5.000	5.000
Totale delle partite straordinarie		81.739	- 81.739

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il collegio rappresenta che dalle verifiche effettuate l'Ente ha predisposto il budget economico nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed in linea con le istruzioni operative fornite al riguardo.

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa	Importo previsto
Consulenze	D.L. 78/2010 art. 6 comma 7	5.121,43	3.072,86
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	D.L. 78/2010 art. 6 comma 8	1.030,06	538,00
Spese per formazione	D.L. 78/2010 art. 6 comma 13	5.432,50	5.432,50
Spese per missioni	D.L. 78/2010 art. 6 comma 12	52.899,35	15.000,00
Spese per organismi collegiali ed altri organismi	D.L. 78/2010 art. 6 comma 1	43.771,26	2.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture	D.L. 78/2010 art. 6 comma 14	48.009,68	-
Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili	L. 244/2007 art. 2 commi 618 e 623	179.516,68	179.000,00
Spese per gli organi - Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ad organi collegiali	D.L. 78/2010 art. 6 comma 3		39.000,00
Totale		335.780,96	244.543,36

Tra gli oneri di gestione figurano gli oneri per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Budget Economico Pluriennale

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo stesso, copre un periodo di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dall'organo di vertice. Inoltre, tale documento è stato predisposto in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In relazione al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il Collegio dà atto che il medesimo è coerente con le attività svolte dall'Ente facendo in particolare riferimento agli obiettivi annuali previsti nel piano delle performance 2019/2021.

Lo stesso è articolato in 12 obiettivi così distinti;

- Sottoporre a verifica strumenti metrici in dotazione ad imprese;

- Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alla professioni"
- Realizzare iniziativa di sistema camerale "Campania Felix";
- Realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale";
- Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti;
- Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione;
- Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio;
- Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi;
- Riduzione dei costi della burocrazia innovando l'erogazione dei servizi;
- Qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi grado di giudizio tributario
- Grado di partecipazione del personale alle attività formative;
- Sostenibilità degli investimenti e pianificazione finanziaria

Spese per missioni e programmi

L'attività di spesa è stata classificata secondo la struttura per missioni e programmi e secondo la classificazione COFOG.

Le missioni individuate sono relativa a:

- 011 - Competitività e sviluppo delle imprese
- 012 - Regolazione dei mercati
- 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
- 032 - Servizi generali ed istituzionali delle Amministrazioni pubbliche
- 033 - Fondi da ripartire
- 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 091 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione

I Programmi sono relativi a:

- 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 001 - Fondi da assegnare
- 001 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione
- 002 - Indirizzo politico
- 002 - Fondi da assegnare
- 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
- 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
- 005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
- 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

La relazione sulla gestione della Giunta è mancante della parte relativa agli interventi economici da attuarsi nell'ambito del macro stanziamento proposto nell'esercizio 2020.

Si invita, pertanto, l'Ente a provvedere quanto prima alla definizione ed approvazione delle singole iniziative anche nell'ottica della redazione del Piano delle performance 2020/2022 da adottarsi entro il 31/1/2020.

Complessivamente il Preventivo economico 2020 viene presentato in Avanzo, di Euro 33.707 alla luce dalla somma algebrica dei risultati di gestione appresso riportati:

a) Risultato della gestione corrente di Euro 0

ca 03 R

b) Risultato della gestione finanziaria	Avanzo di Euro	33.707
c) Risultato della gestione straordinaria	di Euro	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2020:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 3.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 486.500
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il Preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i Ricavi previsti risultano essere attendibili;
- i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei principi contabili previsti in materia;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione del Budget economico dell'anno 2020 da parte del Consiglio Camerale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Claudia Maio

(Presidente)

Dott. Vincenzo Bennet

(Componente)

Dott.ssa Ida Celestino

(Componente)